

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 agosto 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 luglio 2022, n. 106.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. (22G00116)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2022.

Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022. (22A04383)..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022.

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici. (22A04476)..... Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 27 luglio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, con godimento 4 luglio 2022 e scadenza 1° dicembre 2027, terza e quarta tranche. (22A04360)..... Pag. 24



DECRETO 27 luglio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre 2030, sesta e settima *tranche*. (22A04361) *Pag.* 25

**Ministero
della transizione ecologica**

DECRETO 15 giugno 2022.

Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. (22A04305) *Pag.* 27

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 30 giugno 2022.

Recepimento della direttiva n. 2020/2088/UE della Commissione dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva n. 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli. (22A04363) *Pag.* 30

DECRETO 30 giugno 2022.

Recepimento della direttiva n. 2020/2089/UE della Commissione dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva n. 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli. (22A04364) *Pag.* 33

DECRETO 6 luglio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Manotti Antonella promozioni artistiche», in Parma. (22A04362) *Pag.* 34

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 30 marzo 2022.

Disciplina delle modalità di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe («SGD»). (22A04328) *Pag.* 34

DECRETO 30 maggio 2022.

Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. (22A04327) *Pag.* 43

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Bluefish». (22A04282) *Pag.* 46

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levosulpiride, «Levosulpiride Ferrer». (22A04283) *Pag.* 47

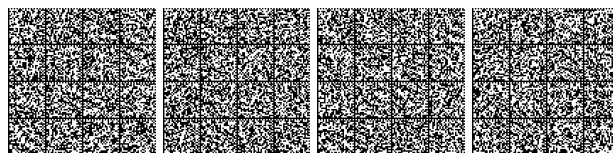
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Zentiva». (22A04284) *Pag.* 48

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Malarone» (22A04285) *Pag.* 49

Rettifica della determina n. 127 del 15 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Corsodyl». (22A04286) *Pag.* 49

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del partito della Rifondazione comunista -Sinistra europea (22A04200) *Pag.* 50



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 luglio 2022, n. 106.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1
della legge 22 novembre 2017, n. 175*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole da: «e dalla Convenzione Unesco» fino a: «legge 19 febbraio 2007, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))»;

b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione».

Art. 2.

Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.

2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;



b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del *curriculum* dei partecipanti.

3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei *Live club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei la-

voratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Art. 3.

Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

1. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività *extracurricolari* deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

1. È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.

2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o proponente.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4.

6. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 5.

Osservatorio dello spettacolo

1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.

2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:

a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;

b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;

c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;

d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;



e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.

3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 *pro capite*, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi *curriculari* rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

Art. 6.

Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:

a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;

b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Osservatori regionali dello spettacolo

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi san-



citi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;

c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.

Art. 8.

Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 9.

Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.

2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali

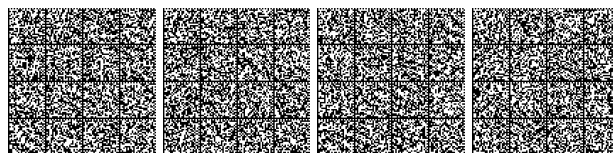
1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 11.

Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e



spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 12.

Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo

1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.

2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro della cultura*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2318):

Presentato dal Ministro della cultura Dario Franceschini e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando (Governo DRAGHI-I) il 13 luglio 2021.

Assegnato alle Commissioni riunite 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 4 agosto 2021, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e Tesoro) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 14 settembre 2021; il 13 e il 27 ottobre 2021; il 9 e il 16 novembre 2021; l'11 gennaio 2022; il 5 e il 27 aprile 2022; il 4 maggio 2022.

Esaminato in aula e approvato il 18 maggio 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3625):

Assegnato alle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 25 maggio

2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 15 e il 21 giugno 2022; il 5 luglio 2022.

Esaminato in aula il 12 luglio 2022 e approvato definitivamente il 13 luglio 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2017, n. 289:

«Art. 1 (*Principi*). — 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla *Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo *statuto sociale degli artisti* (2006/2249 (IN)):

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

a) le attività teatrali;

b) le attività liriche, concertistiche, corali;

c) le attività musicali popolari contemporanee;

c-bis) *promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;*

c-ter) *riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;*



c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione;

d) le attività di danza classica e contemporanea;

e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;

f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;

g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;

e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;

f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;

b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;

d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;

e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;

f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività;

o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:

«3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi:

a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;

b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;

c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;

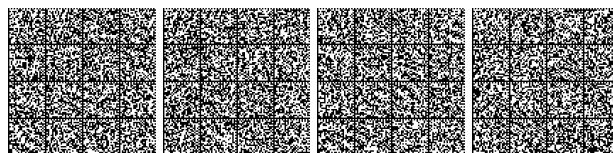
d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;

e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.»

— Per il testo dell'art. 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175:

«Art. 2 (*Deleghe al governo*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione



di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'art. 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radio-televisione italiana s.p.a.;

5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;

6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;

8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;

c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,

n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

a) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;

c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;

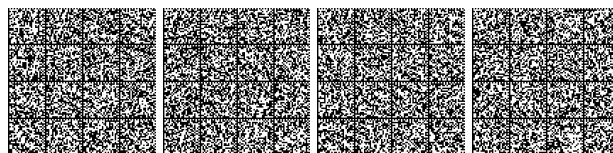
7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patri-



monio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

g) in relazione al settore della danza:

1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'art. 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'art. 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.»

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS):

«Art. 2 (*Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS*). — 1. Nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.»

— Si riporta il comma 352 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

«352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello



stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.»

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388:

«Art. 3. — Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

- 1) artisti lirici;
- 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;
- 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinematografici;
- 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- 6) direttori di scena e doppiaggio;
- 7) direttori d'orchestra e sostituti;
- 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
- 9) tescoristi, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- 10) amministratori di formazioni artistiche;
- 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- 14) truccatori e parrucchieri;
- 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzeri;
- 16) sarti;
- 17) pittori, stuccatori e formatori;
- 18) artieri ippici;
- 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;
- 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendente dagli enti ed imprese sopranominati;
- 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- 22) calciatori ed allenatori di calcio;

23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 3 (*Piano triennale dell'offerta formativa*). — 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo):

«Art. 1 (*Fondo unico per lo spettacolo*). — Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.»

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 30 aprile 1985, n. 163:

«Art. 5 (*Osservatorio dello spettacolo*). — È istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.



A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 10:

— Si riporta il comma 15 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48:

«15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a euro 100.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il comma 721 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

«721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 si veda nelle note all'art. 5.

22G00116

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2022.

Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strut-

ture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;



Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, recante «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che per le finalità di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge n. 34, prevede l'incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006;

Visto l'art. 1, comma 670, della citata legge n. 234/2021 che per le finalità di cui al summenzionato art. 105-bis del decreto-legge n. 34 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del sopracitato decreto-legge n. 223/2006, da ripartire;

Considerato che il medesimo art. 1, comma 670 della legge n. 234/2021 prevede altresì che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza

del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Vista la proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 20 maggio 2022 formulata ai sensi dell'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma 670 della summenzionata legge n. 234/2021;

Visto il concerto espresso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 17 marzo 2022, n. 4240;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 28 aprile 2022;

Ritenuto pertanto di procedere con un unico provvedimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente stanziati per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 a favore del «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», pari a complessivi 9 milioni di euro;

Su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

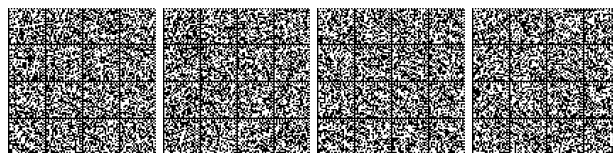
Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse complessivamente stanziati per gli esercizi 2021 e 2022 per le finalità di cui all'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» (di seguito «Fondo»), che ammontano, tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 105-bis, dall'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a 9 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, ai sensi del richiamato art. 105-bis, a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.



Art. 2.

*Criteri di riparto
e modalità di trasferimento delle risorse*

1. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 9 milioni tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2021 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad INPS.

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 81.441,00 ed euro 80.332,00 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite ad INPS dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

5. Le risorse ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020 già trasferite ad INPS e non utilizzate nell'esercizio finanziario 2021 sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della ripartizione tra regioni stabilita dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Istanza per accedere al «Reddito di libertà»

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, è riconosciuto un contributo denominato «Reddito di libertà», stabilito nella misura massima di euro 400 *pro capite* su base mensile per un massimo di dodici mensilità destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

2. Il reddito di libertà è riconosciuto, nella misura prevista al comma 1, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4.

3. Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.

4. La domanda è presentata all'INPS sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza di cui al comma 1 che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

5. Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.

6. Il reddito di libertà è riconosciuto ed erogato da INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto.

7. Non saranno prese in carico dall'INPS le istanze di richiesta del reddito di libertà non conformi ai criteri indicati nel presente decreto.

8. L'INPS può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.

Art. 4.

Dati e informativa dell'INPS

1. INPS fornirà con cadenza trimestrale i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui beneficiari di cui al presente decreto.

Art. 5.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*La Ministra per le pari opportunità
e la famiglia*
BONETTI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1847



Tabella 1 Dati Istat – Popolazione femminile al 1° gennaio 2021 (età compresa 18-67 anni)			
Regioni	Popolazione Femminile	Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem. tot)	Quota regionale stanziamento
Abruzzo	411.608	2,15%	193.943
Basilicata	177.039	0,93%	83.418
Calabria	608.835	3,19%	286.873
Campania	1.875.856	9,82%	883.874
Emilia-Romagna	1.416.590	7,42%	667.475
Friuli-Venezia Giulia	373.960	1,96%	176.204
Lazio	1.894.108	9,92%	892.474
Liguria	470.283	2,46%	221.590
Lombardia	3.184.736	16,67%	1.500.597
Marche	474.615	2,48%	223.631
Molise	93.744	0,49%	44.171
Piemonte	1.345.715	7,05%	634.080
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	170.469	0,89%	80.322
Provincia Autonoma Trento	172.843	0,90%	81.441
Puglia	1.286.160	6,73%	606.018
Sardegna	518.945	2,72%	244.519
Sicilia	1.580.729	8,28%	744.814
Toscana	1.173.779	6,15%	553.066
Umbria	274.521	1,44%	129.350
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	39.594	0,21%	18.656
Veneto	1.556.684	8,15%	733.485
Totale	19.100.813	100%	9.000.000

22A04383



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022.

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 58, comma 4, e successivo comma 4-bis, lettera f-ter, come inserita dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» il quale, all'art. 13-bis, comma 2, dispone che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 dicembre 1975, recante «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976, e, in particolare, la norma tecnica numero 5.3.12, concernente la purezza dell'aria;

Visto il parere tecnico elaborato dal Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore, dal Dipartimento malattie infettive e dal Dipartimento ambiente e salute dell'Istituto superiore di sanità, trasmesso al Ministero della salute con nota n. 25450 del 30 giugno 2022;

Vista la comunicazione della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 5 luglio 2022;

Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, contenuti nel documento recante «Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici», allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1965

ALLEGATO

LINEE GUIDA SULLE SPECIFICHE TECNICHE IN MERITO ALL'ADOZIONE DI DISPOSITIVI MOBILI DI PURIFICAZIONE E IMPIANTI FISSI DI AERAZIONE E AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELL'ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E IN QUELLI CONFINATI DEGLI STESSI EDIFICI.

Le presenti linee guida, redatte sulla base del parere dell'Istituto superiore di sanità (AOO-ISS PRE16 n. 25450 del 30 giugno 2022) contengono raccomandazioni operative, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2 - del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, così come introdotto dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, relative a:

specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione;

standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

1. PREMESSA

La qualità dell'aria *indoor*, sia dal punto di vista degli inquinanti che della carica microbica, è un requisito essenziale per il mantenimento della buona salute della popolazione scolastica e per il suo sviluppo conoscitivo.



Solide evidenze, disponibili sugli effetti e gli impatti sulla salute di numerosi inquinanti dell'aria, hanno permesso l'identificazione di *standard* e valori soglia, raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e adottati in molte legislazioni nazionali.

La pandemia COVID-19 ha anche generato una grande attenzione verso gli agenti microbiologici aerodispersi, per i quali tuttavia non esistono *standard*.

Per migliorare la gestione degli ambienti scolastici e contenere i possibili rischi per la salute è importante garantire una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici, prestando attenzione alle fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne, alla gestione delle attività, al numero di occupanti, alla natura e configurazione degli spazi, alle misure preventive in atto, ecc.

Tutte queste variabili possono influire sensibilmente sulla qualità dell'aria di una classe, così come l'utilizzo di dispositivi di sanificazione, purificazione/ventilazione. L'utilizzo dei suddetti dispositivi è di giovamento solo se comporta un miglioramento dell'aria *indoor*. È possibile, ad esempio, che la semplice ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre possa migliorare sensibilmente la qualità dell'aria, favorendo la diluizione e la riduzione sia di agenti chimici liberati all'interno (es. da materiali, arredi e finiture, attrezzature didattiche, prodotti per la pulizia, ecc.), sia di virus e batteri rilasciati dagli occupanti. Le fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre) sono ulteriori elementi da considerare.

Allo stesso modo, l'osservanza di semplici norme quali il divieto di fumo in tutto il perimetro scolastico, l'assenza di arredi e materiali inquinanti, l'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc., è un prerequisito importante in questo contesto.

In altre parole, si raccomanda che l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata.

La qualità dell'aria *indoor*, viene valutata attraverso attività di monitoraggio di alcuni parametri di base (ad es. CO₂, formaldeide, benzene, PM₁₀, PM_{2,5}, temperatura, umidità relativa-UR%), per promuovere le azioni di miglioramento degli impatti sulla salute, quale attività propedeutica di competenza di enti o personale preposto o comunque qualificato.

Qualora le valutazioni tecniche individuassero la necessità di ricorrere a dispositivi/apparecchi specifici per la purificazione/sanificazione degli ambienti, ad integrazione delle altre azioni di prevenzione e riduzione del rischio, tra le quali anche l'ottimizzazione dei ricambi dell'aria mediante l'apertura delle finestre, i dispositivi dovranno essere selezionati sulla base delle specifiche tecniche (di seguito riportate come raccomandazioni generali e requisiti del sistema) descritte genericamente nel presente documento.

La scelta della soluzione tecnica più idonea, a cura di personale qualificato, deve tenere conto anche degli obiettivi che si intendono raggiungere con l'utilizzo di tali dispositivi.

Occorre, inoltre, considerare possibili controindicazioni dei dispositivi, quali emissioni, rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici.

È importante sottolineare che l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti *indoor* per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria *indoor* e *outdoor*, i materiali, i prodotti e le tecnologie di costruzione, le conoscenze e i modelli di comportamento degli occupanti che tengano conto delle misure di prevenzione vigenti e verifica della loro attuazione, la

gestione dei rifiuti⁽¹⁾, le politiche di sostenibilità, e altre soluzioni già presenti o pianificate per il miglioramento della qualità dell'aria *indoor* e delle superfici.

L'utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sé e in via automatica, l'adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc...), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all'andamento del quadro epidemiologico.

2. FINALITÀ

Il presente documento, alla luce della complessità dei problemi e sulla base di quanto previsto alla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2022), è finalizzato a fornire indicazioni sugli «apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria» come richiamati nella stessa legge.

Inoltre, come specificatamente richiesto dalla stessa disposizione, il documento riporta alcune indicazioni sugli «*standard* minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici» «in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei».

In merito alla sanificazione/disinfezione delle superfici, restano valide le raccomandazioni riportate nei documenti:

1. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni *ad interim* sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020.(2) (3) (4);

2. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020;

3. Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n. 56/2020 - *Focus on*: utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento a COVID-19. Versione del 23 luglio 2020;

4. Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021;

5. Circolari del Ministero della salute vigenti;

6. Protocollo del Ministero dell'istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. I protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022).

Inoltre, per le superfici, possono essere considerate altre soluzioni tecnologiche innovative sulla base delle raccomandazioni riportate nel presente documento.

(1) Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools. Geneva; World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4

(2) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1, 27 giugno 2012).

(3) Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 266, 13 novembre 1998).

(4) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104, 8 aprile 2004.



Le raccomandazioni sui dispositivi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria e delle superfici degli ambienti interni, sono finalizzate alla tutela della salute degli utilizzatori e degli astanti e anche a evitare una pubblicità ingannevole. Infatti, qualora vengano rivendicate attività non dimostrate, l'utilizzatore - dal dirigente scolastico al personale operante nelle scuole fino agli studenti - nella convinzione di essere protetto con l'uso dei soli apparecchi, potrebbe essere indotto in errore alleggerendo le altre misure di prevenzione, quali la distanza interpersonale, l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), il ricambio dell'aria, ecc., contribuendo alla diffusione piuttosto che al contenimento delle infezioni.

I destinatari del documento sono sia i fabbricanti/responsabili dell'immissione sul mercato, sia gli utilizzatori finali che potranno effettuare una selezione consapevole in base alle specifiche tecniche e conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia e agli *standard* minimi di qualità indicati nei riferimenti citati nel presente documento.

I dispositivi di cui trattasi, alla luce della loro destinazione d'uso e modalità d'azione (sanificazione, igienizzazione, purificazione), non rientrano nella definizione di dispositivo medico (DM) di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) e pertanto, non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico. Analoga disposizione è presente nel regolamento (UE) 2017/745 (*Medical Device Regulation - MDR*), in applicazione dal 26 maggio 2021, dove è esplicitato che i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi medici sono da considerarsi essi stessi dispositivi medici (cfr. art. 2, par. 1 *MDR*). Pertanto, i summenzionati dispositivi destinati alla pulizia, disinfezione di altro (tra cui, anche, l'ambiente e l'aria), non sono inquadrabili come DM e non devono essere notificati alla Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della salute (Circolare del Ministero della salute dell'11 giugno 2021)(5).

I dispositivi/apparecchi oggetto del presente documento sono immessi in commercio sotto la responsabilità del fabbricante. Essi sono quindi soggetti alle disposizioni generali sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio, secondo il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) che implica una preventiva valutazione del rischio.

3. QUALITÀ DELL'ARIA *INDOOR*

I potenziali impatti negativi sulla salute di una varietà di inquinanti atmosferici che si possono trovare in ambienti *indoor*, comprese le scuole sono stati un obiettivo prioritario e comune dei diversi piani e programmi di prevenzione sia a livello nazionale, sia a livello europeo e a livello internazionale) in accordo con le principali azioni sviluppate dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relative ad un certo numero di inquinanti per i quali le conoscenze scientifiche relative agli effetti sull'uomo sono state giudicate sufficientemente consolidate che oggi costituiscono un punto di riferimento di rilievo per lo sviluppo e la diffusione di un piano d'azione generale.

La pandemia COVID-19 ha introdotto un nuovo rischio infettivo che ha richiesto misure aggiuntive per la limitazione della trasmissione del virus *indoor* (Dispositivi di protezione individuale, distanziamento, sanificazione superfici, igiene delle mani, miglioramento dei ricambi dell'aria) e ulteriori valutazioni per il contenimento dei rischi.

La qualità dell'aria *indoor* nelle scuole assume un particolare significato e rilievo, sia per le vulnerabilità dei soggetti (es. studenti e lavoratori alcuni con suscettibilità e disabilità più o meno complesse, con malattie respiratorie, asmatici e allergici, con alterazione del sistema immunitario, ecc.), sia per gli elevati tempi di permanenza (es. gli ambienti scolastici rappresentano dopo l'abitazione i luoghi dove gli studenti trascorrono più tempo, in media circa sei-otto ore al giorno per almeno cinque giorni alla settimana per nove mesi l'anno, periodo che per i docenti, lo staff e il personale amministrativo può essere più esteso). Pertanto l'attenzione sulla qualità dell'aria *indoor* nelle scuole si

(5) Ministero della salute. Circolare del Ministero della salute dell'11 giugno 2021 - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, relativa ai prodotti impiegati per la sanificazione, l'igienizzazione e la purificazione dell'aria degli ambienti (0042343-11/06/2021-DGDMF-DGDMF-UFF03-P).

tradurrà nel suo complesso in un beneficio significativo per tutta la vita sulla salute degli studenti, del personale docente, tecnico-amministrativo, del personale di ditte esterne e non, alcuni dei quali con bisogni specifici (es. con disabilità fisiche e psichiche, asmatici e allergici, migranti e minoranze), che all'interno degli ambienti scolastici trascorrono periodi prolungati.

Il Gruppo di studio nazionale (GdS) Inquinamento *Indoor* dell'ISS ha pubblicato il Rapporto ISTISAN 20/3 «Qualità dell'aria *indoor* negli ambienti scolastici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici (PM₁₀, PM_{2.5}, COV, SVOC) e biologici (batteri, funghi, virus e allergeni)» che contiene i principali valori numerici (valori di riferimento, guida, tempistica, ecc.)(6). Queste attività risultano utili per la verifica dell'impatto e dell'efficacia delle misure preventive e di risanamento adottate nei diversi ambienti/spazi scolastici o per caratterizzare determinate fasi o momenti della giornata didattica in cui avviene l'attivazione di alcune tipologie di dispositivi/sorgenti(7).

Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le attività di monitoraggio di anidride carbonica-CO₂ negli ambienti *indoor*, le misurazioni di CO₂ devono essere interpretate come un indicatore/guida sulla necessità di ricambio dell'aria negli ambienti/spazi al fine di ridurre il rischio di infezione in caso di presenza di soggetti infetti che potrebbero rilasciare virus attraverso respirazione/tosse/starnuti, anche se la concentrazione di CO₂ non è correlata all'effettivo carico di infezione. Lo stesso vale per la scelta dei depuratori/purificatori, vista l'ampia variabilità nelle specifiche e nelle prestazioni offerte dalle varie tecnologie.

4. VENTILAZIONE NATURALE E MECCANICA

In relazione alla pandemia da SARS-CoV-2, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021(8) vengono riprese le indicazioni sulla ventilazione naturale e meccanica della OMS contenute nel documento *Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19*. L'OMS ribadisce come la ventilazione, naturale o meccanica, è parte strategica degli interventi di prevenzione e controllo della riduzione del rischio di trasmissione di COVID-19. Lo stesso documento, per limitare la trasmissione del virus tramite aerosol, consiglia di sostituire con pacchi filtranti più efficienti secondo la classificazione UNI EN ISO 16890:2017: come ISO ePM₁₀, ISO ePM_{2.5} e ISO ePM₁.

Il Rapporto ISS-COVID-19 sopracitato sottolinea anche che i ricambi dell'aria possono essere migliorati utilizzando quanto più possibile le aperture delle finestre e dei balconi, creando una corrente d'aria, aprendo quindi contemporaneamente finestre e porta dell'aula per pochi minuti più volte al giorno (ad esempio operare la ventilazione intermittente durante il cambio d'ora); questo rappresenta tra i molti modi, il più semplice per implementare sin da subito l'ingresso di un flusso «d'aria esterna» regolare, intermittente o incrociato e assicurare la diluizione/riduzione degli inquinanti di diversa natura prodotti all'interno, comprese le eventuali particelle virali presenti.

Inoltre, sul piano operativo è utile ricordare che l'ottimizzazione dei ricambi dell'aria e, più in generale, della ventilazione, sebbene faccia parte della generale strategia di prevenzione, è solo una delle azioni da intraprendere, e da sola incide solo parzialmente nel ridurre il rischio di contaminazione e trasmissione del virus, se non vengono rispettate

(6) Rapporti ISTISAN 20/3 Qualità dell'aria *indoor* negli ambienti scolastici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici.

(7) Rapporti ISTISAN 13/4 Strategie di monitoraggio dei composti organici volatili (COV) in ambiente *indoor*.

(8) Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria *indoor*. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti *indoor* in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2. Versione del 18 aprile 2021. Roma: Istituto superiore di sanità; 2021. (Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021).



tutte le altre azioni personali di prevenzione e riduzione del rischio, ed *in primis*, il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine (controllo alla sorgente), il lavaggio delle mani, l'etichetta respiratoria per la tosse e gli starnuti, la sanificazione delle superfici. La riduzione del rischio di contaminazione e diffusione si basa proprio sull'attuazione integrata ed organica di queste misure personali e collettive, che rimangono tuttora efficaci.

Nessuna singola misura può ridurre da sola il rischio. La ventilazione naturale e meccanica insieme alle altre soluzioni identificate per il miglioramento della qualità degli ambienti rappresentano quindi solo un aspetto della strategia per ridurre i rischi di trasmissione *indoor*. Alcuni studi enfatizzano la necessità di sviluppare *standard* di ventilazione naturale e meccanica che considerino adeguatamente l'elevato rischio di infezione da patogeni per via aerea. Per sviluppare sistemi di ventilazione flessibili, a seconda delle finalità e della tipologia degli edifici (es. scuole), è necessario coinvolgere le parti competenti del settore del condizionamento dell'aria e della ventilazione e/o figure professionali competenti/qualificate, oltre agli architetti, biologici, chimici, fisici, ingegneri e gli operatori di sanità pubblica per affrontare questa problematica in ambito scolastico(9). Tutte le competenze con un approccio multidisciplinare e una crescita nella collaborazione come più volte segnalato dall'OMS.

La ventilazione meccanica controllata (VMC) è stata proposta come un valido ed efficace strumento per contrastare la trasmissione del virus da diversi lavori scientifici, sia attraverso la modellizzazione(10) sia attraverso la comparazione dei dati di incidenza reale in ambienti scolastici con disponibilità o meno di VMC. L'abbattimento del rischio osservato sul campo è in linea con quello ricavabile da studi in condizioni controllate(11).

Come riportato sopra né la ventilazione naturale né quella meccanica possono da sole prevenire l'infezione e sono da utilizzare in combinazione con altre misure di protezione in quanto parte di una strategia di riduzione del rischio. La semplice presenza di un impianto di ventilazione meccanica, anche se dotata di un sistema di filtraggio, non garantisce completamente il rischio di una trasmissione del virus, ma semmai ne riduce le probabilità.

5. CONSIDERAZIONI GENERALI PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI

La scelta sulla «opportunità di utilizzo» della soluzione tecnica, deve essere effettuata da personale qualificato in considerazione della valutazione dei rischi e deve tenere anche presenti gli obiettivi che si intendono raggiungere (es. ricambio d'aria, abbattimento carica patogeni nell'aria e/o del materiale particolato) e, nel caso di utilizzo di apparecchi mobili, se l'uso è continuo o al bisogno.

I requisiti e le informazioni riportate nella presente linea guida rappresentano un riferimento per la selezione dei sistemi e per le procedure da adottare all'interno delle strutture scolastiche. Utili strumenti sono quindi la «Scheda tecnica», le certificazioni e le altre informazioni descritte che caratterizzano i diversi dispositivi.

5.1 RACCOMANDAZIONI PER GLI UTILIZZATORI DEI DISPOSITIVI

Come raccomandazioni generali, i dispositivi/apparecchi qualora destinati agli ambienti scolastici, devono essere chiaramente identificabili, sicuri, efficaci, utilizzabili in presenza di astanti se previsto dal costruttore e solo in condizioni di sicurezza, muniti di o abbinati a, ove necessario, dispositivi/sensori in grado di misurare anidride carbonica (CO₂) e/o altri composti emessi primariamente o secondariamente (sottoprodotti) e particolato, nonché i principali parametri microclimatici. Possono essere utilizzati anche gli apparecchi polivalenti (es. strumenti che garantiscano il ricambio d'aria e/o filtrazione di particolato e/o

abbattimento della carica dei patogeni e/o abbattimento di inquinanti chimici) anche combinati con prodotti/sistemi per la sanificazione delle superfici. Ulteriori requisiti da prendere in considerazione sono: facile utilizzo e installazione; bassi costi di attivazione, operatività e manutenzione per garantire le prestazioni iniziali e continue dei dispositivi (es. ridotti consumi elettrici e/o ridotti costi di componenti, di smaltimento dei filtri, lampade, ecc.); bassi livelli/classi emissive di rumorosità; impatto ambientale minimo (es. sostituzione dei filtri, lampade e sensori).

Gli apparecchi scelti dovrebbero essere sempre accompagnati da documentazione attestante test specifici che dimostrino: efficacia e sicurezza nelle condizioni di utilizzo, i.e., in ambienti simili agli ambienti scolastici in cui si intendono installare (es. volume degli ambienti testati, tassi di ricambio dell'aria, modello di occupazione); durata di funzionamento che influenza la capacità di abbassare la concentrazione degli inquinanti; frequenza della manutenzione per un corretto funzionamento; livello/classe rumore dB(A) durante il funzionamento alla massima portata d'aria.

6. REQUISITI DI SISTEMA (sezione destinata ai fabbricanti/responsabili dell'immissione sul mercato)

6.1 DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI SUL SISTEMA

Le informazioni minime rese disponibili dai fabbricanti devono fornire l'identificazione univoca del dispositivo, descrivere in maniera dettagliata la tecnologia e il principio di funzionamento del sistema e l'identificazione dell'eventuale principio attivo chimico o agente fisico su cui si basa l'azione sanificante/igienizzante dell'apparecchio.

Deve essere specificato se utilizzabile in presenza o in assenza di astanti qualora si intenda procedere con la sanificazione al di fuori dell'orario di lavoro (inclusendo i tempi di rientro, se del caso).

Deve essere indicato il fabbricante ed eventuale altro soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio.

Target (matrice oggetto della sanificazione) - Deve essere identificato il *target* da trattare, ovvero aria o superfici, e indicato chiaramente il claim, ad esempio, il miglioramento della qualità dell'aria, ove il trattamento sia diretto alla riduzione dei contaminanti ambientali, e/o alla sanificazione/igienizzazione delle superfici laddove vi sia un abbattimento della carica microbica.

SDS Nel caso di sistemi che generano *in situ*/rilasciano una o più specie chimiche attive, devono essere disponibili anche le Schede di dati di sicurezza (SDS) delle sostanze attive pericolose, redatte conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Per tutte le tecnologie, è necessario tenere conto delle condizioni ambientali quali il volume del locale, il passaggio dell'aria e le correnti d'aria nello stesso, fornendo indicazioni sul corretto posizionamento dell'apparecchio nell'ambiente rispetto a finestre, balconi, porte e postazioni di lavoro con particolare attenzione alla direzione del flusso di aria generato; sulla durata d'uso che ha una grande influenza sulle prestazioni; e sulle attività di manutenzione.

6.2 RICAMBIO D'ARIA

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS; o *World Health Organization, WHO*) considera ottimale un ricambio dell'aria pari ad un valore indicativo di almeno 10 L/secondo/persona.

Per i sistemi meccanici che agiscono anche mediante il ricambio di aria/ventilazione, in aggiunta ai meccanismi cosiddetti di «sanificazione/igienizzazione», deve essere documentato il tasso di ricambio dell'aria (espresso in termini di litri di aria per persona al secondo) in relazione al volume da trattare, al potenziale numero di occupanti e all'identità delle sostanze chimiche presenti sia come inquinanti sia come sottoprodotti delle sostanze attive. Nel contesto COVID-19 è assolutamente necessario conoscere l'impatto nell'uso dei dispositivi di depurazione/purificazione dell'aria per assicurarsi che il loro utilizzo non porti alla sostituzione di un rischio biologico con un rischio chimico.

La ventilazione non dovrebbe essere mai utilizzata in sostituzione alla limitazione/controllo del numero delle sorgenti per ridurre al minimo le concentrazioni inquinanti negli ambienti *indoor* per il rischio di generare flussi che trasportino eventuali agenti patogeni nell'aria verso altre zone dove sono presenti altre persone, come dimostrato dalla let-

(9) Morawska, L., Allen, J., Bahnfleth, W et al. (36 more authors) (2021) A paradigm shift to combat indoor respiratory infection. *Science*, 372 (6543). pp. 689-691. ISSN 0036-8075.

(10) Stabile L. et al., Ventilation procedures to minimize the airborne transmission of viruses in classrooms. *Building and Environment* 202 (2021)- <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108042>

(11) Mikszewski, A., Stabile, L., Buonanno, G., Morawska, L., Increased close proximity airborne transmission of the SARS-CoV-2 Delta variant, *Science of the Total Environment*, 816, 202.



teratura scientifica su focolai epidemici sviluppati in ambiente *indoor* a causa di ventilazione. È preferibile che gli inquinanti evitabili siano eliminati/mitigati alla sorgente.

L'efficienza del ricambio di aria/ventilazione si misura in base ai volumi/ora o ai litri/secondo/persona, ovvero alla capacità di ricambiare l'aria interna con aria esterna, o aria di ricircolo trattata non contenente particelle contaminanti.

Si sottolinea che l'aria di ricircolo fornita non sostituisce in nessuna maniera i ricambi dell'aria, che avviene mediante introduzione di «aria fresca esterna», quindi le finestre e i balconi devono essere aperti per pochi minuti ad intervalli regolari, per creare la ventilazione intermittente. L'utilizzo dei purificatori/sanificatori/igienizzatori senza ingresso di aria esterna, potrebbe non ridurre i livelli e le concentrazioni di alcune sostanze (es. CO₂) e potrebbe anche causare false allerte da sensori che rilevano nell'ambiente i livelli di queste sostanze per usarli come indicatori di qualità dell'aria *indoor* e comunque potrebbe non rimuovere tutti gli agenti come accade quando viene effettuato il ricambio dell'aria esterna non inquinata. In ambienti in cui non risulta possibile aprire le finestre, il ricambio d'aria può essere soddisfatto da aria esterna pulita in percentuale compatibile con la potenza degli apparecchi di trattamento aria.

Per il contrasto alla pandemia COVID-19, l'utilizzo dei purificatori d'aria/sanificatori/igienizzatori non può sostituire i ricambi dell'aria esterna/ventilazione, l'uso della mascherina, il distanziamento fisico e le altre misure di barriera.

Altre raccomandazioni e scenari esemplificativi sono riportati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 del 20 maggio 2021. La misurazione della CO₂ in continuo è stata recentemente proposta come mezzo per limitare il potenziale di trasmissibilità dei patogeni trasmessi per via aerea(12).

6.3 CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA DEI SISTEMI CHE SI BASANO SULL'AZIONE DI AGENTI CHIMICI

In ambito scolastico è necessario prendere in considerazione *in primis* la sicurezza dei sistemi che producono e utilizzano sostanze chimiche, alcune delle quali sono in fase di valutazione secondo la normativa europea (regolamento (UE) n. 528/2012) e quindi non sono utilizzabili come «disinfettanti» in ambienti *indoor* e inoltre richiedono l'intervento di personale qualificato.

Il perossido di idrogeno, ad esempio, è approvato a livello europeo ed è autorizzato in Italia per esclusivo uso professionale, in considerazione della complessità delle procedure di utilizzo e del profilo di rischio della sostanza attiva.

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 descrive chiaramente le caratteristiche e le criticità dei sistemi che utilizzano o generano sostanze chimiche.

Identificazione di eventuali sottoprodotti e caratteristiche di pericolo

In relazione alla tipologia del sistema (chimico, chimico-fisico, fisico) è necessario che il fabbricante fornisca le informazioni sulle caratteristiche tossicologiche delle forme chimiche reattive e dei sottoprodotti che eventualmente si formano o sulle caratteristiche di pericolo degli agenti fisici.

Per quanto riguarda gli eventuali sottoprodotti è necessario che il fabbricante derivi i livelli accettabili di esposizione (*Acceptable Exposure Level*, AEL; *Derived No Effect Level*, DNEL) relativi ai principi attivi eventualmente rilasciati dal sistema. Tali indicazioni sono reperite dai dati di letteratura per gli agenti chimici [www.echa.europa.eu - sito di disseminazione ad accesso aperto dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA); www.epa.gov - sito dell'US *Environmental Protection Agency*]. In relazione alla forma chimica, il livello accettabile di esposizione è rappresentato dal valore di concentrazione in aria al di sotto del quale non sono noti o ipotizzabili effetti avversi per la salute delle persone esposte.

(12) Stabile L. et al., Ventilation procedures to minimize the airborne transmission of viruses in classrooms. Building and Environment 202 (2021)- <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108042>.

Formazione dei sottoprodotti - Devono essere identificati e descritti eventuali sottoprodotti nel caso di generazione di forme chimiche reattive indesiderate anche se corrispondenti a un principio attivo biocida già approvato (come ad es. il perossido di idrogeno tal quale), o in fase di valutazione (come ad es. l'ozono). Si veda a tal proposito il Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n. 56/2020).

La formazione di sottoprodotti dipende dalla composizione della matrice trattata, dalle caratteristiche del sistema, dal tempo di funzionamento e dagli articoli/materiali e dal numero di persone presenti nell'ambiente(13). Infatti le sostanze eventualmente rilasciate (es. ozono) possono interagire con i COV emessi dalle diverse sorgenti (es. aria *outdoor*, fotocopiatrici, stampanti, ecc.) o con materiali e prodotti presenti o utilizzati negli ambienti *indoor*, portando alla possibile formazione secondaria di sostanze indesiderate con elevata tossicità, inclusi i cancerogeni (es. formaldeide) e di PM₁₀, PM_{2,5}(14), particelle ultrafini(15), nanoparticelle, radicali ossidrilici, precursori, specie reattive o altri sottoprodotti sconosciuti. Ciò può avvenire anche attraverso reazioni omogenee ed eterogenee con materiali *indoor* di largo consumo (es. terpeni presenti in profumatori per ambienti o detergenti).

Incompatibilità con materiali/articoli - Deve essere indicata l'eventuale incompatibilità del sistema con materiali comunemente presenti negli ambienti *indoor* (es. materiali per costruzioni, arredi), che potrebbero causare la formazione di sottoprodotti o la degradazione dei materiali stessi per l'azione delle sostanze chimiche eventualmente originate dal sistema sanificante/igienizzante.

6.4 SICUREZZA DEI SISTEMI CHE SI BASANO SULL'AZIONE DI AGENTI FISICI

La sicurezza dei sistemi che si basano sull'azione di soli agenti fisici deve essere dimostrata attraverso la conformità alla normativa in vigore e alle indicazioni delle linee guida specifiche [Direttiva 2011/65/CE (*Restriction of Hazardous Substances* - RoHS) sulla restrizione di sostanze pericolose](16).

Per i sistemi che si basano sull'azione di soli agenti fisici (es. radiazione UV) devono essere osservati i valori limite fissati dalla normativa e le condizioni di utilizzo sicuro (decreto legislativo n. 81/2008, titolo VIII, capo V che recepisce la Direttiva europea 2006/25/UE Radiazioni Ottiche Artificiali-ROA).

Sistemi UV-C - Per i sistemi che prevedono l'irraggiamento UV-C deve essere esplicitato che non vi sia emissione di radiazione UV-C all'esterno del sistema che esponga le persone presenti oppure che tale emissione non superi i limiti di esposizione alla radiazione UV-C fissati a livello internazionale e adottati nella normativa nazionale per la protezione dei lavoratori (decreto legislativo n. 81/2008, titolo VIII, Capo V)(17).

Sistemi che generano Ozono come sottoprodotto - Nel caso la lunghezza d'onda della radiazione emessa fosse inferiore a 240 nm, dovranno essere messe in atto anche le procedure di sicurezza per prevenire l'esposizione a ozono (sottoprodotto). A livello nazionale il decreto legislativo n. 81/2008 (allegato XXXVIII) non include alcun Valore limite

(13) Lou J, Wang W, Lu H, Wang L, Zhu L. Increased disinfection byproducts in the air resulting from intensified disinfection during the COVID-19 pandemic. J Hazard Mater. 2021 Sep 15;418:126249. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.126249.

(14) UNI EN 12341:2014 Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter.

(15) Stabile, L., De Luca, G., Pacitto, A., Morawska, L., Avino, P., Buonanno, G., 2020. Ultrafine particle emission from floor cleaning products. Indoor Air, DOI: 10.1111/ina.12713.

(16) Europa. Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 15 marzo 2014.

(17) Italia, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubbl. nel S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.



per l'esposizione professionale (VLEP) all'ozono. Tuttavia, in assenza di valori nazionali e comunitari, nel quadro normativo italiano per i lavoratori, il riferimento è rappresentato dai TLV®-TWA dell'*American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (ACGIH) che ha stabilito differenti valori in relazione al carico di lavoro e alla durata cumulativa dell'esposizione, in considerazione dei volumi di aria inspirata quali il valore limite per una giornata lavorativa di otto ore che varia da 0,1 (lavoro pesante) a 0,2 (lavoro leggero) mg/m³. In genere, tuttavia i VLEP o i TLV sono utilizzati in ambiente industriale mentre, nel caso di ambiente *indoor*, dovrebbero essere utilizzate le linee guida dell'OMS per la qualità dell'aria che raccomandano comunque un valore guida di 100 µg/m³ (0,1 mg/m³) per otto ore.

Rischio fotobiologico - Relativamente alla normazione volontaria sulle tecnologie che impiegano radiazione UV-C la norma specifica di riferimento è la CEI EN 62471:2009 «Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade» che è una guida per la valutazione e il controllo dei rischi fotobiologici derivanti da tutte le sorgenti ad ampio spettro incoerente – compresi i LED – alimentate elettricamente (che emettono radiazione ottica nel campo di lunghezze d'onda compreso tra 200 nm e 3000 nm). Inoltre, in relazione alla sicurezza dei lavoratori, l'impiego di tali sistemi è disciplinato dal decreto legislativo n. 81/2008, titolo VIII, capo V che prescrive l'obbligo di valutazione del rischio per le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali e fissa specifici valori limite di esposizione per la prevenzione degli effetti avversi su occhi e cute derivanti da esposizione ad UV, espressamente indicati nel testo di legge, recependo la Direttiva europea 2006/25/UE Radiazioni ottiche artificiali (decreto legislativo n. 81/2008).

6.5 MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

L'esito della valutazione del rischio, sia per gli agenti chimici, sia per quelli fisici, consente di definire le misure che il fabbricante deve indicare nella documentazione per prevenire effetti indesiderati per le persone esposte, sia utilizzatori sia astanti. Ad esempio potranno essere indicati tempi massimi di permanenza, tempi di rientro, sistemi di ventilazione e DPI.

6.6 EFFICACIA MICROBIOLOGICA

Tasso di riduzione della carica microbica - Deve essere fornito il valore di abbattimento della carica microbica dovuto all'uso dell'apparecchiatura/sistema. Si segnala che, per disinfezione, si intende un tasso di abbattimento della carica microbica pari o superiore al 99,9% rispetto a quella iniziale.

Superfici - Tale valutazione deve essere effettuata secondo norme *standard*, quali ad esempio la norma EN 17272:2020, che simula le condizioni di applicazione in ambiente chiuso con specifica cubatura, tempo di applicazione, tempo di disinfezione, tempo di rientro delle persone, ecc. Questo test non è valido per verificare l'efficacia sull'aria degli ambienti *indoor* ma solo per le superfici. Nel caso si intenda valutare l'efficacia di un trattamento per le superfici effettuabile in presenza di persone, il test indicato (o altri test idonei) dovrà essere adattato tenendo in considerazione, tra l'altro, il numero di persone che possono accedere all'ambiente interessato, il numero di contatti con le superfici, ecc.

Aria - Per il trattamento dell'aria degli ambienti *indoor* (controllo e miglioramento del microclima per quanto riguarda le caratteristiche sia dal punto di vista microbiologico che chimico), a livello nazionale/internazionale non è stata identificata una specifica norma per la verifica dell'efficacia di sistemi in grado di diminuire la carica microbica dell'aria.

Le norme attualmente disponibili possono comunque essere adattate al tipo di matrice specifico (aria) al fine di quantificare l'efficacia dei trattamenti e adattando i requisiti richiesti (tasso di abbattimento) sulla base delle indicazioni nazionali relativi alla qualità dell'aria nei vari ambienti (Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021).

Sia che l'obiettivo sia quello di sanificare le superfici o l'aria, si raccomanda comunque di documentare i parametri minimi di efficacia associati a:

- informazioni sui volumi trattabili con un determinato sistema;
- eventuale dipendenza dalla distanza dalla sorgente;
- interferenza (se del caso) di ostacoli fisici.

Come indicato nella sezione «Ricambio d'aria» dovrebbe altresì essere tenuto in considerazione, per l'elaborazione di scenari modello, il parametro relativo al numero di soggetti potenzialmente responsabili dell'emissione di agenti patogeni (soggetti infetti) (Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021).

L'efficacia, qualora il sistema rivendichi l'abbattimento della carica microbica, andrà ulteriormente verificata mediante «validazioni in fase di utilizzo» con indicatori biologici.

6.7 SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA CHE VANTANO LA CAPACITÀ DI RIMUOVERE IL PARTICOLATO PER MEZZO DI FILTRI

I sistemi di purificazione dell'aria possono utilizzare diverse tipologie di filtri, tra i quali si riportano i filtri HEPA, ULPA e i filtri a carbone attivo, e di tecnologie innovative di purificazione, quali, tra l'altro, procedure di fotocatalisi, ionizzazione a plasma freddo, filtrazione elettrostatica (sistemi di generazione di cariche elettrostatiche positive con collettore a polarità positiva e negativa ad alto amperaggio) per la rimozione di inquinanti e agenti patogeni. Tali tecnologie devono rispettare le norme di riferimento internazionali di verifica e sicurezza.

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 riporta le norme di riferimento con cui devono essere testati e verificate le prestazioni dei filtri (UNI EN 1822:2019 e UNI EN ISO 16890:2017) da utilizzare per selezionare il filtro più appropriato per le proprie esigenze.

Si precisa, come evidenziato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, che l'eventuale utilizzo di filtri HEPA che rivendichino la capacità di trattenere particelle virali, oltre ad avere costi di manutenzione per il loro ricambio, potrebbe porre il problema dello smaltimento degli stessi come rifiuti speciali, diversamente da altre tipologie di filtri in uso da tempo.

6.8 SCHEDA TECNICA DELL'APPARECCHIO

Le informazioni sopra descritte devono essere riportate su una «Scheda dell'apparecchio» con la data di redazione e numero di revisione della Scheda.

6.9 MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Il dispositivo deve prevedere un manuale d'uso e di manutenzione in materia di sicurezza, destinazione d'uso, movimentazione e immagazzinamento, installazione, scelta del punto di posizionamento nell'ambiente, precauzioni d'uso, manutenzione, anomalie, rumorosità, la scheda tecnica e altre informazioni nel rispetto delle normative vigenti.

6.10 CERTIFICAZIONI

Prove per l'efficacia

L'efficacia, intesa come abbattimento della carica microbica/virale rivendicata, deve essere supportata da evidenze sperimentali idonee, basate su protocolli standardizzati (es. norme EN, ISO, ecc.), rilasciati da laboratori di prova o da Centri di saggio (anche non in Buone pratiche di laboratorio - BPL) competenti.

Prove per la determinazione dei principi attivi (chimici) e sottoprodotti

Per quanto concerne i principi attivi e i sottoprodotti, le stime dell'esposizione devono essere basate su dati di monitoraggio ambientale, per ambienti analoghi o assimilabili a quelli ai quali il sistema è destinato, documentati attraverso rapporti di prova rilasciati da laboratori



di prova accreditati o, in alternativa, attraverso l'utilizzo di modelli di simulazione validati (REACH ECHA *Guidance* R15; ECHA *Guidance on Biocides* - Volume III *Human Health - Assessment & Evaluation*; decreto legislativo n. 81/2008).

Le attività di prova dovranno riguardare la caratterizzazione (identificazione/quantificazione) di alcuni contaminanti prioritari dal punto di vista sanitario che potrebbero essere rilasciati in seguito all'utilizzo dello specifico sistema (es. triometani, clorammine, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici e ozono)(18) (19). Le prove potranno essere estese ad altri contaminanti pericolosi in considerazione dello specifico sistema e delle matrici trattate che potrebbero formarsi secondariamente (es. sottoprodotti)(20) .

Prove per definire i livelli di esposizione a seconda dello scenario (condizioni d'uso) considerato

I livelli di esposizione devono essere stimati attraverso la determinazione delle concentrazioni in aria delle sostanze rilasciate o che eventualmente si formano in seguito alla reazione con i materiali presenti negli ambienti trattati. Tali concentrazioni sono necessarie per poter stimare l'esposizione a lungo termine (ripetuta o continua) e, in alcuni casi, anche l'esposizione acuta (evento singolo, picco di esposizione), a seconda delle proprietà della sostanza e della tipologia del sistema. Le prove relative al monitoraggio ambientale per la stima dell'esposizione devono essere condotte da laboratori di prova accreditati.

Classificazione di pericolo per la redazione della SDS e altra documentazione tecnica prevista

Per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo è possibile fare riferimento ai dati di letteratura disponibili sui siti di disseminazione delle principali agenzie internazionali (ECHA; US EPA; ecc.).

Altre dichiarazioni di conformità e certificazioni

Le specifiche tecniche riportate nel presente documento sono da intendersi ad integrazione delle dichiarazioni di conformità e certificazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti (es. norme sul rischio fotobiologico degli apparecchi di illuminazione; direttive sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche; decreto legislativo n. 81/2008).

Personale qualificato(21)

La valutazione di conformità, per rivendicare attività sanificante/igienizzante dell'aria e delle superfici degli ambienti indoor, deve essere a

(18) Levy J, Carrothers T, Tuomisto J, Hammit J, Evans J. Assessing the public health benefits of reduced ozone concentrations. *Environ Health Persp* 2001; 109(12):1215-26.

(19) WHO. Guidelines for indoor air quality: selected pollutants. 2013 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

(20) WHO. Air Quality Guidelines for Europe World Health Organization. Regional Office for Europe. WHO Regional Publications, European Series, No. 91. Second Edition. 2000 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf

(21) Italia. Decreto 7 luglio 1997, n. 274. Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 188, 13 agosto 1997.

Italia. Legge 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 27, 3 febbraio 1994.

Italia. decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. Gazzetta Ufficiale, n. 26, 1° febbraio 2007.

Italia. Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. Circolare n. 3420/C 22 settembre 1997: Disciplina delle attività di pulizia. Legge n. 82 del 1994 e decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

carico di personale qualificato o di ente di certificazione della conformità alle specifiche fornite nel presente documento o in prassi di riferimento ove disponibili, ai fini dell'immissione sul mercato e della validazione del dispositivo nella fase di funzionamento e per la manutenzione.

DEFINIZIONI

Detersione

La detersione consiste nella rimozione meccanica di depositi indesiderati («sporco») e dei microrganismi in essi presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da fattori quali azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione è un intervento che di norma precede la disinfezione poiché lo sporco potrebbe ridurre l'attività dei disinfettanti.

Igienizzante (anche detto detergente) per ambienti

È un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze/organismi nocivi presenti. Questa tipologia di prodotti, qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l'indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) e in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita. Non avendo subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi non possono vantare azione disinfettante e ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 648/2004 sui detergenti.

Igienizzazione - Equivalente di detersione

Purificatore d'aria (anche detto Depuratore d'aria)

In generale, un apparecchio mobile o fisso destinato a rimuovere dall'aria di ambienti chiusi contaminanti quali allergeni (polvere, polline) e/o microrganismi. Alcuni apparecchi contengono filtri specifici per rimuovere le particelle dall'aria. [Rif. *Manual on Borderline and Classification in the Community Regulatory Framework for Medical Devices* (europa.eu)].

Sanificazione

L'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del commercio definisce «sanificazione» «quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore». La sanificazione rappresenta pertanto un «complesso di procedimenti e di operazioni» che comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese «come un insieme di attività interconnesse tra di loro» quali la pulizia e la disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virus. La sanitizzazione è la traduzione del termine inglese *sanitisation* che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di «disinfezione». Come da nota del Ministero della salute(22) «Anche i prodotti che riportano l'indicazione del termine «sanitizzante/sanificante» si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo». Il termine è riferito a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l'iter di valutazione e non rientrando nel campo di applicazione dei PMC, non posso vantare l'efficacia disinfettante.

(22) Ministero della salute. Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico «Etichettatura prodotti disinfettanti». Nota del 20 febbraio 2019.



Esempio di documentazione
(da prodursi a cura dei fabbricanti/responsabili della immissione sul mercato)
utile ai fini della valutazione/selezione

Scheda tecnica (v. schema esemplificativo)

Test effettuati per dimostrare efficacia contro virus, batteri, altri microrganismi

Test effettuati in ambienti reali per l'efficacia del dispositivo/ sistema su aria e superfici di ambienti *indoor*

Rapporti di prova relativi ai test effettuati (analisi, monitoraggio, ecc.)

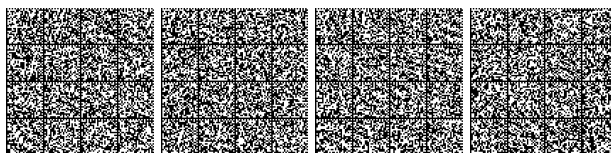
Eventuali pubblicazioni scientifiche specifiche relative al dispositivo e alla sua efficacia, sicurezza

SDS delle sostanze generate o comunque agenti sui microrganismi (ove applicabile)



ALLEGATO B – SCHEDA TECNICA (Schema esemplificativo)

DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI SUL SISTEMA	
Identificazione dispositivo	
Tecnologia funzionamento	
Fabbricante (cognome e nome, denominazione azienda, indirizzo commerciale, numero di telefono, indirizzo posta elettronica)	
Responsabile immissione sul mercato italiano (cognome e nome, denominazione azienda, indirizzo commerciale, numero di telefono, indirizzo posta elettronica)	
Principio attivo (se chimico) o Agente fisico	
Uso in presenza di persone e condizioni	
Target (es. aria, superfici)	
SDS: (ove applicabile) data redazione e revisione (da allegare)	
Condizioni ambiente (es. volume locale, sito di installazione; flussi d'aria, ecc.)	
RICAMBI D'ARIA/VENTILAZIONE (per i dispositivi che prevedono la tecnologia)	
SICUREZZA DEL SISTEMA BASATO SU AGENTI CHIMICI (O SU AGENTI FISICI)	
livelli di esposizione stimati per i volumi trattabili (principi attivi e eventuali sottoprodotti)	
livelli accettabili di esposizione (es. DNEL)	
caratterizzazione dei rischi (Rapporto tra esposizione/ livello accettabile < 1)	
Altri rischi, es. materiali non compatibili (ove applicabile)	
MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO (es. DPI)	
EFFICACIA MICROBIOLOGICA	
Tasso di riduzione della carica microbica (riduzione log)	
Volumi trattabili	
Condizioni per ottenere l'abbattimento della carica microbica	
Interferenze con materiali/ostacoli fisici	
CERTIFICAZIONI	
Efficacia (risultati dei test)	
Monitoraggio ambientale (rapporti di prova relativi ad ambienti)	
Livelli di esposizione stimati (in base a modelli - rapporto simulazione)	
Classificazione di pericolo in base al Reg. CLP da riportare nella SDS e altro previsto dal CLP	
ALTRE CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA PREVISTE PER IL SISTEMA	



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, con godimento 4 luglio 2022 e scadenza 1° dicembre 2027, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 2022, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,65% con godimento 4 luglio 2022 e scadenza 1° dicembre 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,65%, avente godimento 4 luglio 2022 e scadenza 1° dicembre 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° dicembre 2022, sarà pari all'1,086066% lordo, corrispondente a un periodo di centocinquanta giorni su un semestre di centottantatré giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».



L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ventotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

DECRETO 27 luglio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CC-Teu»), con godimento 15 ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre 2030, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;



Visti i propri decreti in data 23 marzo, 29 aprile e 30 maggio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sesta *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre 2030, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,75%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,215%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli Specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centootto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,422% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2022, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A04361



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 giugno 2022.

Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attribuisce al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, a norma del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e l'art. 3 del medesimo decreto-legge, in cui sono previste disposizioni transitorie concernenti il «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ed in particolare la parte IV, titolo III, recante la «Gestione di particolari categorie di rifiuti»;

Visto l'art. 227, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che indica i rifiuti elettrici ed elettronici tra le tipologie di rifiuti per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che sostituisce le precedenti direttive 2002/96/UE e 2003/108/UE, da ultimo modificata

dalla direttiva 2018/849/UE del Parlamento e del Consiglio, che modifica, tra le altre, la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 118/2020, a seguito del recepimento della direttiva 2018/849/UE;

Visto in particolare l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, «sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS)»;

Visto il regolamento 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), che abroga il regolamento 461/2001/CE e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

Considerato che il richiamato regolamento europeo, EMAS, che, costituisce strumento importante del piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», ed è volto a ottimizzare i processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse e dunque un viatico efficace per stabilire un concreto modello di economia circolare;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 464, recante l'atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2022 e il triennio 2022-2024, aggiornato in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, stabilire misure atte ad incentivare le imprese, che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE, ad avviare i procedimenti preordinati al rilascio della certificazione EMAS;

Ritenuta la necessità di demandare a un ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

Vista la convenzione del 25 marzo 2021, sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

Considerato che nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, il Ministero individua le misure di cui all'art. 18, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, espressa con nota protocollo n. 3328;



Acquisita l'intesa del Ministero della salute, espressa con nota protocollo n. 2196;

Acquisita l'intesa del Ministero dello sviluppo economico, espressa con nota protocollo n. 6664;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalità di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 49 del 2014, definendo le misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS).

Art. 2.

Misure di incentivazione

1. Le misure, volte a incentivare l'introduzione volontaria del sistema di ecogestione e *audit* (EMAS) e dettate mediante il provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.

2. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il possesso dell'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili nonché l'osservanza dei requisiti previsti all'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'allegato V del medesimo decreto.

2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

b) risultano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) non si trovino in stato di liquidazione o siano, comunque, soggette a una procedura concorsuale con finalità liquidatoria.

Art. 4.

Modalità di accesso ai contributi

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.

2. Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione.

3. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Il suddetto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

4. La presentazione dell'istanza è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

5. Sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici di cui al comma 1 le imprese che abbiano già ottenuto la certificazione EMAS o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza.

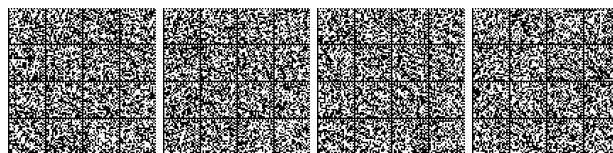
Art. 5.

Determinazione e misura del contributo straordinario

1. L'agevolazione di cui al presente decreto è concessa in forma di contributo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 1.

2. Il contributo concesso è pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, il Ministero procede al riparto



delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti beneficiari concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Art. 6.

Soggetto attuatore

1. L'attività istruttoria di cui al presente decreto è svolta dal Ministero della transizione ecologica, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.

2. Allo scadere della convenzione citata al comma 1, il Ministero svolge l'attività istruttoria avvalendosi del personale in servizio presso la Direzione generale per l'economia circolare.

Art. 7.

Concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero della transizione ecologica (tramite il soggetto attuatore), trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante.

2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione a corredo dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto dell'eventuale riparto, adotta uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero della transizione ecologica: www.mite.gov.it

4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero della transizione ecologica esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dal Ministero della transizione ecologica, con l'avvalimento del soggetto attuatore di cui all'art. 6, previa verifica della vigenza della

regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 9.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'art. 10, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto;

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.

Art. 10.

Controlli

1. Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all'erogazione del contributo spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero della transizione ecologica procede alla revoca delle agevolazioni.

2. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e



dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

Art. 11.

Cause di revoca del contributo

1. Il contributo concesso è revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;

c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 9;

d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all'art. 10.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero assicura che i dati personali di cui entra in possesso a seguito dell'attuazione del presente decreto siano trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento 2016/679/UE.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attività rimessa, ai sensi dell'art. 6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, si provvede esclusivamente nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Roma, 15 giugno 2022

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2175

22A04305

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 giugno 2022.

Recepimento della direttiva n. 2020/2088/UE della Commissione dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva n. 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

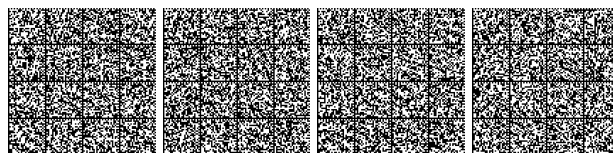
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli»;

Visto l'art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che dispone: «All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.»;

Vista la direttiva n. 2020/2088/UE della Commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli;

Tenuto conto del parere conforme del Comitato istituito dall'art. 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE;



Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni prescritte dalla direttiva 2020/2088/UE;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54

1. All'allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 nella tabella, la voce 4 è sostituita dalla seguente:

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
«(4)»	Citronellolo	106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4»

2. All'allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
«(12)»	acetilcedrene	32388-55-9
(13)	salicilato di amile	2050-08-0
(14)	trans-anetolo	4180-23-8
(15)	benzaldeide	100-52-7
(16)	canfora	76-22-2; 464-49-3
(17)	carvone	99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8
(18)	ossido di beta-cariofillene	87-44-5
(19)	rose ketone-4 (damascenone)	23696-85-7
(20)	alfa-damascone (TMCHB)	43052-87-5; 23726-94-5
(21)	cis-beta-damascone	23726-92-3
(22)	delta-damascone	57378-68-4
(23)	acetato di dimetilbenzile carbinile (DMBCA)	151-05-3
(24)	hexadecanolactone	109-29-5
(25)	hexamethylindanopyran	1222-05-5
(26)	(dl)-limonene	138-86-3
(27)	acetato di linalile	115-95-7
(28)	mentolo	1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5
(29)	salicilato di metile	119-36-8
(30)	3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en-2-olo	67801-20-1
(31)	alfa-pinene	80-56-8
(32)	beta-pinene	127-91-3
(33)	propilidenftalide	17369-59-4
(34)	salicilaldeide	90-02-8
(35)	alfa-santalolo	115-71-9
(36)	beta-santalolo	77-42-9
(37)	sclareolo	515-03-7
(38)	alfa-terpineolo	10482-56-1; 98-55-5
(39)	terpineolo (miscela di isomeri)	8000-41-7
(40)	terpinolene	586-62-9
(41)	tetrametil acetiloctaidronaftaleni	54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9
(42)	trimetil benzenpropanolo (majantol)	103694-68-4
(43)	vanillina	121-33-5
(44)	Cananga odorata e olio di ylang-ylang	83863-30-3; 8006-81-3



(45)	olio di corteccia di <i>Cedrus atlantica</i>	92201-55-3; 8000-27-9
(46)	olio di foglie di <i>Cinnamomum cassia</i>	8007-80-5
(47)	olio di corteccia di <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	84649-98-9
(48)	olio di fiori di <i>Citrus aurantium amara</i>	8016-38-4
(49)	olio di buccia di <i>Citrus aurantium amara</i>	72968-50-4
(50)	olio estratto dalla buccia di <i>Citrus bergamia</i>	89957-91-5
(51)	olio estratto dalla buccia di <i>Citrus limonum</i>	84929-31-7
(52)	olio estratto dalla buccia di <i>Citrus sinensis</i> (sin.: <i>Aurantium dulcis</i>)	97766-30-8; 8028-48-6
(53)	oli di <i>Cymbopogon citratus</i> / <i>Cymbopogon schoenanthus</i>	89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3
(54)	olio di foglie di <i>Eucalyptus</i> spp.	92502-70-0; 8000-48-4
(55)	olio di foglie/di fiori di <i>Eugenia caryophyllus</i>	8000-34-8
(56)	<i>Jasminum grandiflorum</i> / <i>Jasminum officinale</i>	84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
(57)	<i>Juniperus virginiana</i>	8000-27-9; 85085-41-2
(58)	olio di frutti di <i>Laurus nobilis</i>	8007-48-5
(59)	olio di foglie di <i>Laurus nobilis</i>	8002-41-3
(60)	olio di semi di <i>Laurus nobilis</i>	84603-73-6
(61)	<i>Lavandula hybrida</i>	91722-69-9
(62)	<i>Lavandula officinalis</i>	84776-65-8
(63)	menta piperita	8006-90-4; 84082-70-2
(64)	<i>Mentha spicata</i>	84696-51-5
(65)	<i>Narcissus</i> spp.	vari, tra cui 90064-25-8
(66)	<i>Pelargonium graveolens</i>	90082-51-2; 8000-46-2
(67)	<i>Pinus mugo</i>	90082-72-7
(68)	<i>Pinus pumila</i>	97676-05-6
(69)	<i>Pogostemon cablin</i>	8014-09-3; 84238-39-1
(70)	olio di fiori di rosa (<i>Rosa</i> spp.)	vari, tra cui 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7 e 92347-25-6
(71)	<i>Santalum album</i>	84787-70-2; 8006-87-9
(72)	trementina (essenza)	8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 867

22A04363



DECRETO 30 giugno 2022.

Recepimento della direttiva n. 2020/2089/UE della Commissione dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva n. 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.»;

Visto l'art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che dispone: «All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.»;

Vista la direttiva n. 2020/2089/UE della Commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli;

Tenuto conto del parere conforme del Comitato istituito dall'art. 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni prescritte dalla direttiva 2020/2089/UE;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54

1. All'allegato II, parte III, punto 11, primo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
«(56)	Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)	526-37-4
(57)	Cloratanolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)	57074-21-2
(58)	Metileptin carbonato	111-12-6»;

2. All'allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, nella tabella, la voce 10 è soppressa.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 877

22A04364



DECRETO 6 luglio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Manotti Antonella promozioni artistiche», in Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Manotti Antonella promozioni artistiche», con sede in Parma (PR), costituita in data 1° aprile 2004, c.f. 02305630341, si è posta in liquidazione con atto del 9 gennaio 2019;

Visto il verbale di revisione del 15 settembre 2020, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale si evidenzia, tra le altre irregolarità, che la cooperativa in oggetto non approva e deposita il bilancio d'esercizio dal 2018, e si propone il provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 27 aprile 2021, prot. n. 0129452 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 aprile 2022;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Nanni Claudia nata a Forlì (FC) il 4 febbraio 1974, c.f. NNN-CLD74B44D704V, con studio in piazzale di Porta Schiavonia, 20 - 47121 Forlì (FC);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nanni Claudia nata a Forlì (FC) il 4 febbraio 1974, c.f. NNNCLD74B44D704V con studio in piazzale di Porta Schiavonia, 20 - 47121 Forlì (FC), è nominata liquidatore della suindicata società cooperativa «Manotti Antonella promozioni artistiche», con sede in Parma (PR), c.f. 02305630341, in sostituzione del sig. Alessandro Zoppi.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04362

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 30 marzo 2022.

Disciplina delle modalità di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe («SGD»).

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'art. 64-*ter* con cui è stato istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 64-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi del quale la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transi-



zione digitale, si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto al comma 7 del citato art. 64-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno, la disciplina delle caratteristiche tecniche, dell'architettura generale, dei requisiti di sicurezza, delle modalità di acquisizione delle deleghe e di funzionamento del SGD, nonché l'individuazione delle modalità di adesione al sistema medesimo, le tipologie di dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si è espressa con nota del 18 novembre 2021;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 74 del 24 febbraio 2022;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 febbraio 2022;

Acquisito il concerto del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

b) «classe di servizio delegabile»: il raggruppamento di servizi erogati dal medesimo *Service provider* aderente al sistema che può essere oggetto di una delega digitale;

c) «dato specifico»: il dato richiesto da una specifica classe di servizio in fase di creazione di una delega digitale. Tale dato è valorizzato dal delegante al momento della creazione di una delega semplice ed è funzionale all'erogazione di uno o più servizi delegabili afferenti ad una classe di servizio specificata;

d) «delega digitale»: l'attributo gestito dal SGD, attestante il possesso e la validità di poteri di rappresentanza in capo al soggetto delegato e autorizzato a fruire dei servizi oggetto della delega, per conto del soggetto rappresentato;

e) «delega generale»: la delega digitale richiesta da un soggetto nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ovvero dall'esercente la responsabilità genitoriale, per la cui creazione è necessaria la verifica delle predette qualità mediante l'interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del CAD, le altre basi dati nazionali eventualmente disponibili ovvero mediante esibizione della documentazione attestante le qualità. Tale delega ha per oggetto una o più classi di servizio censite nel SGD alla data di creazione della delega ovvero i singoli servizi erogati dai *Service provider* aderenti al sistema delegabili in virtù del provvedimento di nomina o della qualità del delegato e in conformità ai poteri a questo attribuiti;

f) «delega semplice»: delega digitale conferita dal delegante e per la cui creazione è necessaria l'identificazione del delegante e del delegato. Tale delega può avere per oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, una o più classi di servizio censite nel SGD alla data di creazione della delega ovvero i singoli servizi erogati dai *Service provider* aderenti al sistema;

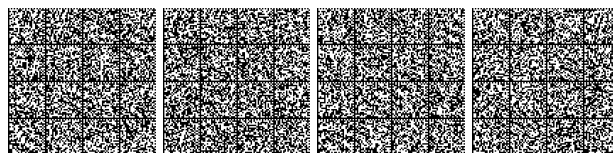
g) «delegante»: la persona fisica o giuridica che conferisce una delega digitale a un terzo soggetto per usufruire di una o più classi di servizio, selezionate tra quelle configurate nel SGD, ovvero di un singolo servizio erogato dai *Service provider* aderenti al sistema. Il potere di delega delle persone giuridiche viene esercitato attraverso le persone fisiche che ne hanno la rappresentanza;

h) «delegato»: il soggetto, titolare di identità digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, designato mediante delega digitale a richiedere, in nome e per conto del delegante, l'erogazione dei servizi erogati dai *Service provider* aderenti al SGD e oggetto della delega;

i) «Dipartimento»: la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

j) «*Service provider*»: il soggetto pubblico o privato che, avendo aderito al SGD, offre servizi *on-line* e a sportello fruibili anche tramite soggetti terzi muniti di delega digitale;

k) «GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



l) «gestore»: il soggetto che, ai sensi dell'art. 64-ter, comma 5, del CAD, cura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SGD, nonché l'erogazione del relativo servizio;

m) «Identity provider (IdP)»: il soggetto che effettua l'autenticazione del delegato e, ove previsto, del delegante e del soggetto di cui all'art. 8, commi 5 e 7, tramite la sua identità digitale e ne raccoglie il consenso all'invio dei dati identificativi al *Service provider*;

n) «indirizzo di contatto»: l'indirizzo *e-mail*, il domicilio digitale ovvero un recapito telefonico mobile verificati dal gestore mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3;

o) «operatore di *backoffice*»: il soggetto incaricato dal gestore di verificare, nei casi previsti, la documentazione trasmessa al SGD e di creare, conseguentemente, la relativa delega digitale ovvero di gestire la richiesta di annullamento della delega generale;

p) «operatore di sportello»: il soggetto incaricato da uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD di gestire a sportello, su richiesta di un delegante o di un delegato, l'intero ciclo di vita delle deleghe digitali ovvero di gestire la richiesta di annullamento della delega generale;

q) «portale»: l'interfaccia *web* del SGD che consente la gestione dell'intero ciclo di vita delle deleghe digitali;

r) «regole tecniche»: le regole tecniche sul funzionamento del SGD;

s) «servizi»: i servizi resi disponibili ai soggetti delegati dai *Service provider* aderenti al SGD attraverso la rete e presso i propri sportelli;

t) «servizio delegabile»: il servizio *on-line* o a sportello che può essere fruito anche mediante delega digitale;

u) «sistema o SGD»: il Sistema di gestione delle deleghe di cui all'art. 64-ter, del CAD;

v) «soggetto aggregatore»: il soggetto pubblico o privato che, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di identità digitale e di attributi qualificati, offre la possibilità di rendere accessibili, tramite l'identità digitale e gli attributi qualificati, i servizi dei *Service provider* aggregati;

w) «utenti del sistema»: i soggetti che accedono al SGD ai sensi delle precedenti lettere g), h), o), p) ovvero ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7;

x) «ID ANPR»: codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR utilizzato al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del CAD.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di funzionamento del Sistema di gestione deleghe (SGD), definendone le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega, le modalità di adesione, le tipologie dei dati og-

getto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del GDPR.

Art. 3.

Infrastruttura tecnologica, requisiti di sicurezza, piano di test per la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti

1. Il gestore sviluppa l'infrastruttura tecnologica per l'attuazione dell'art. 64-ter del CAD, applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza del linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità.

2. Prima della messa in funzione, il gestore verifica il corretto funzionamento del SGD tramite lo svolgimento di *test*. Il piano dei *test*, relativi anche alla sicurezza e alla *performance* del SGD, è destinato alla totalità dei casi d'uso, e delle funzionalità assegnate al sistema dall'art. 64-ter del CAD e dal presente decreto attuativo.

3. Le caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di sicurezza del SGD, che utilizza il protocollo *OpenID Connect*, sono descritti nel manuale operativo pubblicato sul sito *web* del gestore e sul portale e redatto dallo stesso gestore d'intesa con il Dipartimento, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata. Nello stesso manuale sono individuati i casi in cui può essere autorizzato, in via transitoria e per un periodo limitato di tempo, l'utilizzo del protocollo SAML 2.0 nonché le metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, unitamente a metriche prestazionali e di qualità, nonché di assistenza agli utenti. Tali metriche sono utilizzate per monitorare l'operatività del SGD.

4. I requisiti di sicurezza implementati per l'erogazione dei servizi tramite il SGD garantiscono, in ogni caso:

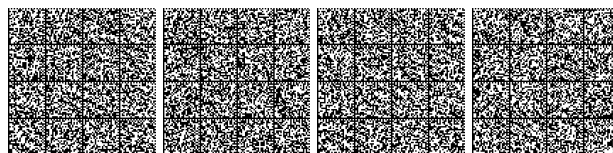
- a. l'integrità e la riservatezza dei dati;
- b. la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso;
- c. il tracciamento delle operazioni effettuate.

5. Costituiscono casi di malfunzionamento del SGD tutti gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema con le modalità di cui al comma 3, secondo periodo, che non consentono la creazione, la gestione e l'utilizzo della delega digitale.

6. Il malfunzionamento del SGD viene segnalato sul sito *web* del gestore e sul portale. Con le stesse modalità il gestore comunica il ripristino delle funzionalità del sistema.

7. Il gestore realizza il SGD, lo gestisce, vigila sul suo corretto funzionamento, ne cura il monitoraggio e la manutenzione, provvede al suo aggiornamento tecnologico e, tramite lo stesso sistema, eroga il servizio di cui all'art. 64-ter del CAD.

8. Fermo restando quanto previsto al comma 3, su richiesta del *Service provider*, per specifiche e motivate esigenze tecniche, il gestore, d'intesa con il Dipartimento, nei casi individuati dal manuale operativo di cui al comma 3, può autorizzare, in via transitoria e per un periodo limitato di tempo, l'utilizzo del protocollo SAML 2.0. ricorrendone i presupposti. L'autorizzazione di cui al



precedente periodo reca l'indicazione del limite di tempo massimo consentito per l'utilizzo in via transitoria del protocollo SAML 2.0 e detta le prescrizioni necessarie per l'attuazione dell'obbligo di utilizzo del protocollo *OpenID Connect* previsto al comma 3.

Art. 4.

Architettura generale del SGD

1. Il SGD, in particolare, consente di:

a) delegare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, l'accesso a servizi erogati dai *Service provider* aderenti al sistema, a soggetti in possesso di un'identità digitale di cui all'art. 64, comma 2-*quater*, del CAD, con livello di sicurezza almeno significativo o, comunque, di un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 910/2014;

b) esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza e relativamente ai servizi erogati dai *Service provider* aderenti al sistema, i poteri relativi alla funzione di delegato, nonché di tutore, curatore, amministratore di sostegno e di esercente la responsabilità genitoriale;

c) creare, visualizzare, rinnovare, sospendere, riattivare, revocare le deleghe e verificarne l'utilizzo da parte del soggetto delegato;

d) accettare o rifiutare una delega digitale;

e) annullare una delega digitale nei casi previsti dall'art. 8, commi 5 e 7;

f) utilizzare la delega digitale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, per fruire dei servizi erogati dai *Service provider* aderenti al sistema anche presso le loro sedi;

g) tracciare in modo certo e sicuro, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, il processo di gestione delle deleghe e il loro utilizzo.

Art. 5.

Adesione dei Service provider al SGD

1. I *Service provider* accedono al SGD tramite il soggetto incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione al sistema in possesso dell'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo.

2. Il soggetto incaricato, individuato dal *Service provider* tra i propri dipendenti, compila il modulo di adesione, recante anche le condizioni del servizio, reso disponibile sul portale.

3. Il gestore invia al domicilio digitale del *Service provider*, risultante dall'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-*bis* del CAD, dall'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di cui all'art. 6-*ter* del CAD ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione

in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'art. 6-*quater* del CAD, il collegamento al modulo di adesione compilato ai sensi del comma 2. Il *Service provider* sottoscrive con la firma digitale o con altra firma elettronica qualificata del legale rappresentante o del dirigente competente, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, il modulo di adesione automaticamente acquisito dal gestore all'esito della sottoscrizione.

4. Il gestore, a seguito del perfezionamento del procedimento di adesione da parte del *Service provider*, esegue un controllo tecnico funzionale in linea con quanto descritto nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3 e, all'esito, abilita il *Service provider* a fruire del SGD.

5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, ai sensi di quanto previsto dell'art. 64-*ter* del CAD, sono tenuti ad accreditarsi al SGD. Il loro accreditamento può avvenire anche mediante un soggetto aggregatore.

Art. 6.

Modalità di conferimento della delega nell'ambito del SGD

1. Il SGD consente di delegare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo, l'accesso ad uno o più servizi.

2. Il conferimento della delega semplice può essere effettuato, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza e di quanto previsto dall'art. 64-*ter*, comma 2, secondo periodo, del CAD, con una delle seguenti modalità:

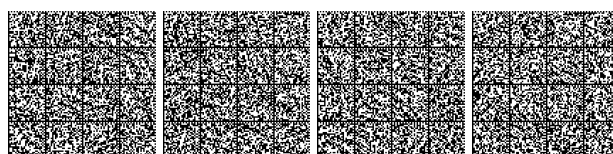
a. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, previo accesso tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo;

b. presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, limitatamente ai servizi resi disponibili dallo stesso soggetto che acquisisce la delega;

c. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, che consente al delegante di sottoscrivere la delega mediante una delle firme di cui all'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD;

d. utilizzando una specifica funzionalità del SGD resa disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del CAD;

e. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, che, previo accesso del delegato tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo, e inserimento del numero identificativo della tessera sanitaria del delegante, consente la trasmissione della copia informatica per immagine della delega analogica sottoscritta dal delegante nonché della copia informatica per immagine del documento d'identità dello stesso delegante. In tal



caso, la delega è acquisita dal sistema solo all'esito della verifica della validità del numero identificativo della tessera sanitaria del delegante mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

3. La delega semplice, conferita attraverso una delle modalità di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, contiene nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di contatto del soggetto delegato nonché nome, cognome, indirizzo di contatto e, ove disponibile, anche il codice fiscale del soggetto delegante ovvero la sua data di nascita nonché, nel caso di conferimento della delega con la modalità di cui al comma 2, lettera *e)*, il numero identificativo della tessera sanitaria e può avere a oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rappresentanza e trattamento dei dati personali:

- a. uno specifico servizio erogato dal *Service provider*;
- b. tutti i servizi erogati dal *Service provider*;
- c. una o più classi di servizio erogato dal medesimo *Service provider*;
- d. specifici servizi erogati da differenti *Service provider*;
- e. tutti i servizi erogati da tutti i *Service provider*, nel caso di procura generale rilasciata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rappresentanza;
- f. differenti classi di servizio erogato da differenti *Service provider*.

4. Nel caso di conferimento della delega semplice con la modalità di cui al comma 2, lettera *b)*, la stessa contiene nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di contatto del soggetto delegato nonché nome, cognome, indirizzo di contatto e, ove disponibile, anche il codice fiscale del soggetto delegante ovvero la sua data di nascita e può avere a oggetto esclusivamente:

- a. uno specifico servizio erogato dal *Service provider*;
- b. tutti i servizi erogati dal *Service provider*;
- c. uno o più classi di servizio erogato dal medesimo *Service provider*.

5. Il delegante, nel caso di conferimento della delega semplice con la modalità di cui al comma 2, lettera *b)*, esibisce il proprio documento d'identità e ne consegna copia all'operatore di sportello unitamente al documento di delega sottoscritto con firma autografa.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *b)*, nel caso di persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate per motivi sanitari a recarsi presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, la delega semplice può essere conferita anche mediante acquisizione da parte dell'operatore di sportello della delega sottoscritta dal delegante e presentata direttamente dal delegato unitamente alla copia del documento d'identità dello stesso delegante e all'attestazione sanitaria redatta da un medico del servizio sanitario nazionale attestante l'impossibilità del delegante di recarsi presso lo sportello. Il delegato, inoltre, esibisce il proprio documento d'identità e ne consegna copia all'operatore di sportello.

7. La delega semplice di cui ai precedenti commi 3, lettera *c)*, e 4, lettera *c)*, può contenere dei dati specifici funzionali all'erogazione di uno o più servizi.

8. Il SGD, acquisita la delega semplice, elabora un codice di accettazione che, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, lettera *e)*, è comunicato al delegato.

9. Il soggetto delegato, accedendo al SGD tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, di livello di sicurezza almeno significativo, presa visione della proposta di delega, può procedere alla sua accettazione, inserendo il codice fornitogli dal delegante.

10. Il SGD informa il delegante in merito all'accettazione o all'eventuale rifiuto della delega da parte del soggetto delegato tramite avviso di cortesia all'indirizzo di contatto.

11. Il SGD consente al delegante di revocare in ogni tempo, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, la delega conferita, informando automaticamente il delegato tramite avviso di cortesia all'indirizzo di contatto. Il SGD consente, altresì, al delegato di rinunciare in ogni tempo alla delega informando automaticamente il delegante tramite avviso di cortesia all'indirizzo di contatto.

12. Il SGD invia al delegante, all'indirizzo di contatto, un avviso di cortesia ogni volta che viene esercitata la delega, nonché, con periodicità mensile, un promemoria delle deleghe attive e consente, altresì, allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto presso i diversi *Service provider* aderenti.

13. Uno stesso soggetto può ricevere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, deleghe semplici da parte di tutti i componenti della propria famiglia anagrafica e, annualmente, non più di cinque deleghe, a titolo gratuito, da parte di soggetti non appartenenti alla medesima famiglia anagrafica. La delega ricevuta da un soggetto non appartenente alla famiglia anagrafica e poi revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, è conteggiata ai fini del raggiungimento del numero massimo di deleghe annuali fissato dal periodo precedente.

14. I limiti di cui al comma 13 non trovano applicazione per i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi e per le persone giuridiche dotate di specifiche autorizzazioni previste dalla legge quando tali soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, ricevono la delega relativamente a servizi rientranti nell'ambito dell'attività svolta professionalmente o istituzionalmente. In caso di delega ad uno dei soggetti del periodo precedente, la stessa deve contenere anche l'indicazione della qualifica professionale del delegato iscritto ad un ordine, albo o collegio ovvero dell'autorizzazione di cui è dotata la persona giuridica delegata. La delega, conferita con una delle modalità di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è acquisita dal sistema solo all'esito della presentazione da parte del delegato, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46, comma 1, lettere *i)*, *l)*, *n)* e *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui è possibile evincere la qualifica professionale del delegato iscritto ad un ordine,



albo o collegio ovvero l'autorizzazione di cui è dotata la persona giuridica delegata che legittimano la richiesta di accesso al servizio o alle classi di servizio. Alla delega, conferita con la modalità di cui al comma 2, lettera *b*), deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente periodo.

15. Nel caso di delega semplice rilasciata, ai sensi del presente decreto e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, a persona giuridica, ente o associazione, dotati di specifiche autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento di attività relative ai servizi delegati, il legale rappresentante può designare per l'esecuzione della delega uno o più dipendenti mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3. In tal caso, il sistema consente di circoscrivere la delega in relazione a uno o più deleganti, non è richiesta accettazione da parte del dipendente delegato e non è prevista la possibilità di rinuncia.

16. Nel caso di delega generale, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno possono chiedere l'attivazione della delega, indicando contestualmente una o più classi di servizio censite nel SGD alla data di creazione della delega ovvero i singoli servizi erogati dai *Service provider* aderenti al sistema tra quelli delegabili in virtù del provvedimento di nomina, con una delle seguenti modalità:

a. presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, limitatamente ai servizi resi disponibili dallo stesso soggetto che provvede all'attivazione della delega generale;

b. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, accedendo tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), di livello di sicurezza almeno significativo;

c. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, che consente al tutore, al curatore o all'amministratore di sostegno di sottoscrivere la richiesta di attivazione mediante una delle firme di cui all'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD.

17. Il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno procede alla richiesta di attivazione della delega con le seguenti modalità:

a. nei casi di cui al comma 16, lettera *a*), esibisce il proprio documento d'identità e ne consegna copia all'operatore di sportello unitamente alla copia del documento d'identità del tutelato e alla copia conforme del provvedimento di nomina ovvero alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46, comma 1, lettera *u*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui è possibile evincere la qualità e i poteri esercitabili in virtù del provvedimento di nomina;

b. nei casi di cui al comma 16, lettere *b*) e *c*), trasmette la copia conforme per immagine del provvedimento di nomina ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46, comma 1, lettera *u*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui è possibile evincere la qualità e i poteri esercitabili in virtù del provvedimento di nomina, unitamente alla copia

del documento d'identità del tutelato. Nell'ipotesi prevista al comma 16, lettera *c*), la dichiarazione sostitutiva è sottoscritta mediante una delle firme di cui all'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD. La trasmissione della dichiarazione sostitutiva non è necessaria se, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, e tramite l'interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), o con basi dati nazionali eventualmente disponibili, è possibile verificare automaticamente la qualità e i poteri esercitabili.

18. Gli esercenti la responsabilità genitoriale, in conformità a poteri loro attribuiti, possono chiedere l'attivazione della delega generale per i minori rappresentati con una delle seguenti modalità:

a. presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD limitatamente ai servizi resi disponibili dallo stesso soggetto che provvede all'attivazione della delega generale;

b. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, accedendo tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), di livello di sicurezza almeno significativo;

c. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, che consente all'esercente la responsabilità genitoriale di sottoscrivere la richiesta di attivazione mediante una delle firme di cui all'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD.

19. L'esercente la responsabilità genitoriale, procede alla richiesta di attivazione della delega con le seguenti modalità:

a. nel caso di cui al comma 18, lettera *a*), esibisce il proprio documento d'identità e ne consegna copia all'operatore di sportello unitamente alla copia del documento d'identità del minore rappresentato, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46, comma 1, lettera *u*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui è possibile evincere la responsabilità genitoriale;

b. nel caso di cui al comma 18, lettere *b*) e *c*), trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46, comma 1, lettera *u*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui è possibile evincere la responsabilità genitoriale unitamente alla copia informatica per immagine del documento d'identità del minore rappresentato. La dichiarazione sostitutiva è sottoscritta mediante una delle firme di cui all'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD. Nell'ipotesi prevista al comma 18, lettera *c*), la trasmissione della dichiarazione sostitutiva non è necessaria se, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, e tramite l'interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), o con basi dati nazionali eventualmente disponibili, è possibile verificare automaticamente la qualità e i poteri esercitabili.

20. Il SGD, a partire dalla data in cui è assicurata l'interoperabilità con la PDND ovvero con l'Anagrafe nazionale della



popolazione residente (ANPR), verifica automaticamente, in fase di acquisizione della delega e tramite una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, la correttezza dei dati del delegante e del delegato a cui la stessa delega si riferisce. A partire dalla stessa data, il SGD verifica automaticamente, altresì, tramite una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, il venir meno dei poteri di rappresentanza ove tale circostanza sia rilevabile mediante interoperabilità con la PDND ovvero con basi dati nazionali eventualmente disponibili.

Art. 7.

Modalità di funzionamento del SGD

1. Il sistema consente ai *Service provider* di gestire le sessioni degli utenti che intendono operare in qualità di delegati. A tal fine è necessaria la previa autenticazione dell'utente delegato, presso il *Service provider*, tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo.

2. Nel gestire l'utente delegato, il *Service provider* fornisce al SGD prova dell'avvenuta autenticazione, con le modalità indicate nelle regole tecniche sul funzionamento descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto anche delle linee guida contenenti regole tecniche dei gestori di attributi qualificati.

3. Il SGD, verificata la correttezza e l'adeguatezza dell'avvenuta autenticazione, consente all'utente delegato di selezionare la delega con la quale intende agire fornendo al *Service provider*, con le modalità indicate nelle regole tecniche sul funzionamento e descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto anche delle linee guida contenenti regole tecniche dei gestori di attributi qualificati, le informazioni afferenti al delegante o, comunque, al rappresentato, comprensive del codice fiscale e di eventuali, necessari, dati specifici.

4. Il SGD consente all'utente delegato di ottenere un'attestazione della delega ricevuta. Tale attestazione, munita del contrassegno a stampa di cui all'art. 23, comma 2-bis, del CAD, può essere utilizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, anche per la fruizione dei servizi presso gli sportelli dei *Service provider*, previa esibizione da parte del delegato del proprio documento d'identità di cui consegna copia all'operatore di sportello.

Art. 8.

Durata della delega ed eventi modificativi

1. Il delegante, al momento del conferimento, definisce il periodo di validità della delega digitale che, in ogni caso, non può essere superiore a due anni.

2. Il delegante può revocare in qualsiasi momento la delega conferita utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, ovvero tramite gli sportelli dei *Service provider* per i servizi da questi resi disponibili.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 15, il delegato può rinunciare in qualsiasi momento alle dele-

ghe semplici precedentemente accettate utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

4. La delega generale di tutori, curatori o amministratori di sostegno ha una durata corrispondente a quella fissata nel provvedimento di nomina.

5. In caso di revoca della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, di rimozione o sostituzione del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno, la delega generale è annullata a richiesta di chiunque ne abbia interesse. Tale richiesta è presentata:

a. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, previo accesso dell'istante tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo e trasmissione di copia conforme informatica per immagine della documentazione attestante la revoca della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno ovvero la rimozione o la sostituzione del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno. La trasmissione della copia conforme non è necessaria se, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, e tramite l'interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) o con basi dati nazionali eventualmente disponibili, è possibile verificare automaticamente la revoca della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno ovvero la rimozione o la sostituzione del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno;

b. tramite gli sportelli dei *Service provider*, previa esibizione da parte dell'istante del proprio documento d'identità e consegna di copia dello stesso documento all'operatore di sportello unitamente alla copia conforme della documentazione attestante la revoca della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno ovvero la rimozione o la sostituzione del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno.

6. La delega generale dell'esercente la responsabilità genitoriale è valida fino al raggiungimento della maggiore età del minore rappresentato o della sua emancipazione ovvero fino all'eventuale decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale.

7. In caso di emancipazione, decadenza o di sospensione della responsabilità genitoriale, la delega generale è annullata a richiesta di chiunque ne abbia interesse. Tale richiesta è presentata:

a. utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, previo accesso dell'istante tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo e trasmissione di copia conforme, informatica per immagine, della documentazione attestante, a seconda dei casi, l'emancipazione, la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale. La trasmissione della copia conforme non è necessaria se, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, e tramite l'interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) o con basi



dati nazionali eventualmente disponibili, è possibile verificare automaticamente l'emancipazione, la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale;

b. tramite gli sportelli dei *Service provider*, previa esibizione da parte dell'istante del proprio documento d'identità e consegna di copia dello stesso documento all'operatore di sportello unitamente alla copia conforme della documentazione attestante, a seconda dei casi, l'emancipazione, la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale.

8. Al raggiungimento della maggiore età del minore rappresentato, la delega generale è annullata automaticamente dal SGD tramite una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

9. A partire dalla data in cui è assicurata l'interoperabilità con la PDND, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o con le altre basi dati nazionali eventualmente disponibili, le deleghe semplici e generali sono annullate dal SGD, tramite una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, qualora dalla verifica automatica del SGD risulti il decesso del delegante o del delegato ovvero altra causa oggettiva di cessazione della delega.

Art. 9.

Periodo di conservazione delle deleghe digitali e della relativa documentazione

1. Il gestore conserva le deleghe digitali semplici e generali, per un periodo di dieci anni dalla data in cui viene meno la loro validità, tramite memorizzazione nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 679/2016 e del CAD.

2. Il medesimo termine si applica per la conservazione della documentazione, comprensiva delle informative relative al trattamento dei dati, presentata dal delegante o dal delegato e acquisita dall'operatore di *backoffice* o di sportello.

3. Durante il predetto periodo di conservazione, il gestore garantisce l'accesso ai dati e ai documenti conservati al delegante e al delegato interessati previa identificazione allo sportello o tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo. L'accesso da parte del delegato è limitato esclusivamente ai dati e ai documenti riferiti alle deleghe dallo stesso ricevute.

Art. 10.

Tipologie di dati oggetto di trattamento, categorie di interessati e procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento UE 2016/679

1. Nell'ambito di operatività del SGD, i dati personali oggetto del trattamento sono:

a. il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di nascita dei delegati e, ove disponibile, l'ID ANPR degli stessi;

b. il nome, il cognome, la data di nascita dei deleganti e, ove disponibile, il codice fiscale, il numero identificativo della tessera sanitaria e l'ID ANPR degli stessi;

c. l'indirizzo di posta elettronica dei delegati e dei deleganti;

d. il domicilio digitale dei delegati e dei deleganti se eletto;

e. il recapito telefonico mobile dei delegati e dei deleganti se comunicato;

f. l'evidenza informatica attestante l'avvenuta autenticazione del soggetto delegato mediante l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo;

g. l'evidenza informatica attestante l'avvenuta autenticazione del soggetto delegante mediante l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo;

h. la condizione di soggetto sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno;

i. la qualità di tutore, curatore o amministratore di sostegno;

j. la condizione di minore rappresentato dall'esercente la responsabilità genitoriale;

k. la qualità di esercente la responsabilità genitoriale;

l. il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di nascita dei soggetti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 e, ove disponibile, l'ID ANPR degli stessi;

m. l'indirizzo di posta elettronica dei soggetti di cui all'art. 8, commi 5 e 7;

n. il domicilio digitale dei soggetti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 se eletto;

o. il recapito telefonico mobile dei soggetti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 se comunicato;

p. quelli presenti nell'asserzione di avvenuta autenticazione dei soggetti di cui all'art. 8, commi 5 e 7, mediante l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo.

2. I dati di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono essere utilizzati per inviare comunicazioni relative alla creazione, allo stato, alle modifiche e all'utilizzo delle deleghe.

3. I dati di cui al precedente comma 1, lettere m), n) e o), possono essere utilizzati per inviare comunicazioni e aggiornamenti a seguito delle richieste presentate.

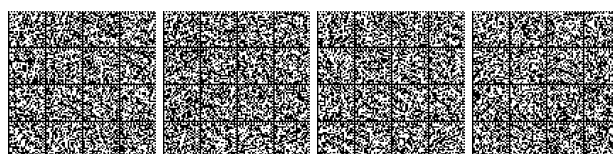
4. I dati personali di cui al presente articolo sono trattati dagli operatori di *backoffice* e dagli operatori di sportello per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza nonché dal gestore per garantire il corretto funzionamento del sistema.

5. I dati personali e tutti i dati afferenti all'utilizzo e alla gestione del sistema sono conservati dal gestore sul territorio nazionale con modalità atte a garantirne la protezione mediante misure tecniche e organizzative idonee ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita e la distruzione.

Art. 11.

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. I dati personali di cui all'art. 10 sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla creazione, alla gestione e all'utilizzo delle deleghe.



2. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri è titolare dei dati utilizzati per l'accesso al SGD da parte dei delegati e dei deleganti, dei dati necessari per l'adesione al SGD da parte dei *Service provider*, e ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all'utilizzo dello stesso SGD, ivi inclusi i dati relativi alla salute dei soggetti rappresentati da tutori, curatori e amministratori di sostegno.

3. Il gestore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, agisce per conto del titolare in qualità di responsabile del trattamento dei dati utilizzati per l'accesso al SGD da parte dei delegati e dei deleganti, dei dati necessari per l'adesione al SGD da parte dei *Service provider*, e ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all'utilizzo dello stesso SGD, ivi inclusi i dati relativi alla salute dei soggetti rappresentati da tutori, curatori e amministratori di sostegno. Il gestore garantisce, altresì, la protezione della riservatezza delle informazioni in transito da e verso il portale.

4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, nelle ipotesi previste dall'art. 6, comma 2, lettera b), e comma 17, lettera a), e dall'art. 12, comma 1, lettera l), agiscono per conto del titolare in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679.

5. I *Service provider*, con riferimento a dati acquisiti dal SGD ai sensi dell'art. 7, comma 3, agiscono come titolari del trattamento.

6. Al fine di assicurare a deleganti e delegati l'accessibilità alle deleghe e alla documentazione agli stessi riferibili, il titolare del trattamento, avvalendosi del gestore della piattaforma, e, nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), e comma 17, lettera a), i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, conservano i dati relativi per il tempo previsto dall'art. 9.

7. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle deleghe digitali, il gestore e i *Service provider* che aderiscono al SGD conservano l'evidenza dell'utilizzo di tali deleghe per il periodo previsto dall'art. 14, comma 1, lettera c).

8. Il titolare del trattamento, avvalendosi del gestore della piattaforma, implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

9. Il titolare del trattamento effettua, prima dell'inizio dell'attività di trattamento, la valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 679/2016 e consulta il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 dello stesso regolamento. Nella valutazione d'impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

10. Il titolare del trattamento, avvalendosi del gestore della piattaforma, previa aggregazione, può utilizzare i dati acquisiti per finalità di miglioramento del servizio erogato, nonché per lo sviluppo del SGD.

11. Il gestore garantisce, con una specifica modalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, la conoscenza da parte del titolare del trattamento e dei *Service provider*, in maniera tempestiva, delle violazioni di

sicurezza o di qualsiasi minaccia che comporti un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati al trattamento.

Art. 12.

Ruolo e responsabilità del Service provider per le attività dell'operatore di sportello

1. Nell'ambito di operatività del SGD e relativamente alle attività dell'operatore di sportello, il *Service provider* ha il compito di:

a. verificare l'identità personale dell'utente che, a sportello, conferisce la delega ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b);

b. verificare l'identità personale dell'utente che, a sportello, chiede l'attivazione della delega generale ai sensi dell'art. 6, commi 16 e 18, lettera a);

c. verificare l'identità personale dell'utente che, a sportello, richiede la gestione di una delega digitale semplice o generale;

d. verificare l'identità dell'utente che, a sportello, chiede l'annullamento della delega generale ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7;

e. verificare e gestire la documentazione presentata dall'utente ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6;

f. verificare e gestire la documentazione presentata dall'utente ai sensi dell'art. 6, comma 14;

g. verificare e gestire la documentazione presentata dall'utente ai sensi dell'art. 6, comma 17, lettera a);

h. verificare e gestire la documentazione presentata dall'utente ai sensi dell'art. 6, comma 19, lettera a);

i. verificare e gestire la documentazione presentata dall'utente ai sensi dell'art. 7, comma 4;

j. verificare e gestire la documentazione presentata dall'utente ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, lettera b);

k. provvedere alla registrazione e creazione della delega nel SGD con le modalità descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3;

l. provvedere alla registrazione della richiesta di annullamento della delega generale ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, e alle attività conseguenti con le modalità descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3;

m. provvedere alla conservazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, lettera a), comma 17, lettera a), comma 19, lettera a), art. 7, comma 4, e art. 8, commi 5 e 7, lettera b).

Art. 13.

Ruolo e responsabilità del gestore

1. Nell'ambito di operatività del SGD e relativamente alle attività dell'operatore di *backoffice*, il gestore ha il compito di:

a. verificare, gestire e conservare la documentazione presentata dall'utente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), comma 14, comma 17, lettera b), comma 19, lettera b), art. 8, commi 5 e 7, lettera a), con le modalità descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3;



b. provvedere alla registrazione e creazione della delega nel SGD con le modalità descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3;

c. provvedere alla registrazione della richiesta di annullamento della delega generale ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, e alle attività conseguenti con le modalità descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 14.

Ruolo e responsabilità del Service provider

1. Nell'ambito di operatività del SGD, i *Service provider* che aderiscono al SGD:

a. identificano gli utenti che chiedono l'accesso ai loro servizi in rete tramite l'identità digitale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo;

b. raccolgono la volontà del soggetto autenticato di agire in qualità di delegato;

c. tengono traccia dell'utilizzo delle deleghe per un periodo di ventiquattro mesi dal loro utilizzo;

d. proteggono le informazioni gestite dal sistema;

e. tengono traccia di tutti gli eventi rilevanti per la sicurezza;

f. garantiscono l'integrità e la riservatezza dei log;

g. implementano misure di protezione da attacchi provenienti dall'esterno;

h. utilizzano un riferimento temporale opponibile ai terzi;

i. proteggono i dati memorizzati nel sistema;

j. adeguano i loro sistemi alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 3.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2022

*Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale*
COLAO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1843

22A04328

DECRETO 30 maggio 2022.

Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

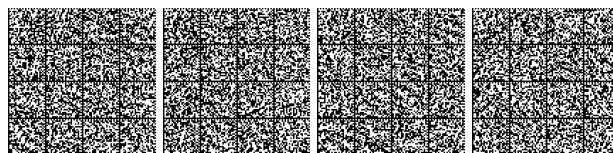
Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 26, comma 19, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche, il cui sviluppo è affidato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale si avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore;

Visto l'art. 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per la realizzazione della piattaforma notifiche autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e delle sue modalità di funzionamento, e in particolare il comma 14, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalità di determinazione e anticipazione delle spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite la suddetta piattaforma nonché i relativi criteri di riparto;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede la costituzione di una società per azioni, interamente partecipata dallo Stato e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che ha autorizzato la costituzione, su iniziativa della Presidenza del Consiglio, della società di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, denominata PagoPA S.p.a.;

Visto l'atto costitutivo della società, di cui all'atto pubblico notarile del 24 luglio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che individua il fornitore del servizio universale di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali nonché della realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi art. 26, comma 6, del medesimo decreto-legge;

b) «decreto-legge»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e delle sue modalità di funzionamento;

c) «gestore della piattaforma»: la società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

d) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall'art. 26, comma 2, lettera c), del decreto-legge;

e) «destinatari»: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

f) «atti»: atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, oggetto di notificazione tramite piattaforma;

g) «piattaforma»: la piattaforma digitale per le notifiche prevista dall'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2.

Ripetibilità delle spese di notificazione

1. Le spese della notificazione degli atti tramite piattaforma, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge, sono ripetibili nei confronti del destinatario e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, in caso di mancato pagamento, sono recuperate dai mittenti con le modalità previste dalla legge.

Art. 3.

Modalità di determinazione delle spese di notificazione

1. Le spese di notificazione degli atti mediante la piattaforma sono determinate tenendo conto:

a) dei costi, sostenuti dai mittenti, per l'elaborazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notifica, per il relativo deposito sulla piattaforma e per la gestione degli esiti della notifica;

b) dei costi, sostenuti dal gestore della piattaforma, per la gestione del complessivo servizio di notifica, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) e d);

c) dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, nei casi di cui all'art. 26, commi 6 e 7, del decreto-legge;

d) dei costi sostenuti dal fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 luglio 1999, n. 261, per la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione nei casi di cui all'art. 26, comma 20, del decreto-legge.

Art. 4.

Determinazione delle spese di notificazione

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 2, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura di euro 2,00 per ciascuna notifica effettuata tramite la piattaforma.

2. Nei casi di notifica, tramite piattaforma, a destinatario privo di un indirizzo di Posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato iscritto



ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto-legge ovvero nei casi di cui all'art. 26, comma 6, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, all'ammontare delle spese ripetibili previste dal comma 1, si aggiungono i costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

3. Nei casi in cui il destinatario acquisisca copia cartacea degli atti oggetto di notificazione tramite il fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, all'ammontare delle spese ripetibili previste dai commi 1 e 2, si aggiungono altresì le spese relative alla suddetta attività, indicate all'art. 5, comma 1, lettera c).

4. I costi di spedizione di cui al comma 2 per l'attività di notifica degli avvisi in formato cartaceo, a mezzo posta, sono determinati sulla base di quelli risultanti dai contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma all'esito di procedure ad evidenza pubblica, in misura differenziata a seconda della modalità di spedizione utilizzata tra quelle previste all'art. 26, commi 6 e 7, del decreto-legge, tenuto conto anche degli esiti, degli accertamenti e delle attività necessarie ad eseguire e a completare la notifica.

5. L'ammontare dei costi di spedizione di cui al comma 2 è reso pubblico dal gestore della piattaforma mediante pubblicazione, con adeguata evidenza, sul proprio sito istituzionale.

Art. 5.

Ripartizione delle spese di notificazione

1. L'ammontare delle spese di notificazione indicate nell'art. 4, è ripartito, ai sensi dell'art. 26, comma 14, del decreto-legge, nella misura di:

a) euro 1,00, a favore dei mittenti, per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

b) euro 1,00, a favore del gestore della piattaforma per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

c) euro 1,40, a favore del fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nei casi di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

2. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono versate dal mittente al gestore della piattaforma, con le modalità indicate all'art. 6.

3. Le somme di cui al comma 1, lettera c), sono versate direttamente dal destinatario al fornitore del servizio universale al momento della consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge.

4. I costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, di cui all'art. 4, commi 2 e 4, sono versati dal mittente al gestore della piattaforma, unitamente alle somme di cui al comma 1, lettera b), con le modalità indicate all'art. 6.

5. Per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione, sono ripetibili esclusivamente le somme di cui alle lettere b) e c) del comma 1, oltre ai costi di spedizione di cui all'art. 4, com-

mi 2 e 4. Nei predetti casi, l'ammontare delle spese di cui all'art. 4, comma 1, ripetibili nei confronti del destinatario, è ridotto in misura corrispondente.

Art. 6.

Anticipazioni

1. I mittenti anticipano al gestore della piattaforma, all'atto di ciascuna commessa relativa agli atti avviati alla notifica, il 30% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), relative a ciascuna notifica, nonché il 30% dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, calcolato dal mittente sulla base della percentuale degli invii cartacei effettuati nell'anno antecedente a quello della commessa stessa.

2. Entro trenta giorni dalla verifica di regolarità delle prestazioni relative a ciascuna commessa, effettuata nei termini e con le modalità previste dalle condizioni di servizio che disciplinano l'utilizzo della piattaforma da parte dei mittenti, questi ultimi versano al gestore della piattaforma il saldo dell'importo dovuto a consuntivo, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, relativamente alle prestazioni suddette.

3. In ordine all'ammontare dell'anticipazione e ai tempi del saldo e del rimborso dei costi relativi alla notifica degli avvisi sono fatti salvi eventuali, diversi accordi tra il gestore della piattaforma e ciascun mittente.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2022

*Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale*
COLAO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1841

22A04327



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

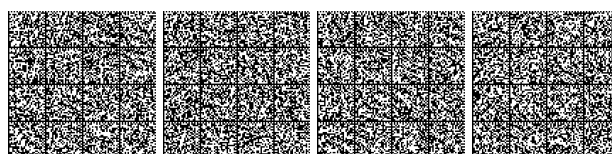
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Bluefish».

Con la determina n. aRM - 98/2022 - 3189 del 18 luglio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Blufese Pharmaceuticals AB, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: METFORMINA BLUEFISH
confezione: 039044019;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044021;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044045;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044058;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044060;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044072;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044084;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044096;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044108;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044110;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044122;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044134;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044146;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044159;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044161;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044173;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044185;
descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044197;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» - 400 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044209;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044211;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044223;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044250;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044262;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044324;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044336;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044348;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044235;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044247;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044274;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044286;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044312;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044298;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044300;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044351;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044363;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044375;
descrizione: «850 mg compresse rivestite con film» - 400 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044387;
descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044399;
descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
confezione: 039044413



descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» - 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 039044425;
 descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» - 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 039044437;
 descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 039044449;
 descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» - 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 039044452;
 descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» - 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 039044464;
 descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» - 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 039044476;
 descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» - 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 039044488;
 descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» - 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A04282

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levosulpiride, «Levosulpiride Ferrer».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 154 del 21 luglio 2022

Procedura europea n. IT/H/0820/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVOSULPIRIDE FERRER, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Ferrer Internacional S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Barcellona, 08028, Gran Via Carlos III, 94, Spagna (ES);

confezione:

«25 mg soluzione iniettabile o per infusione» 6 fiale in vetro da 25 mg/2 ml - A.I.C. n. 049885015 (in base 10) 1HLCUR (in base 32);

principio attivo: levosulpiride.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Volturmo n. 48 - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura:

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

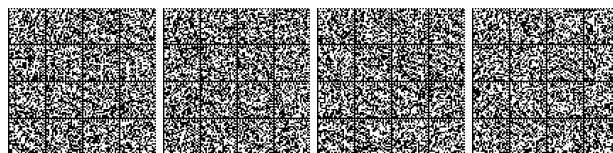
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 novembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04283



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 155 del 21 luglio 2022

Procedura europea n. CZ/H/1028/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LINAGLIPTIN ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via P. Paleocapa n. 7 - cap. 20121, Milano (MI), Italia;

confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049117017 (in base 10) 1GUXUT (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049117029 (in base 10) 1GUXV5 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049117031 (in base 10) 1GUXV7 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049117043 (in base 10) 1GUXVM (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049117056 (in base 10) 1GUXW0 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049117068 (in base 10) 1GUXWD (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049117070 (in base 10) 1GUXWG (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049117082 (in base 10) 1GUXWU (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049117094 (in base 10) 1GUXX6 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049117106 (in base 10) 1GUXXL (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049117118 (in base 10) 1GUXXY (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049117120 (in base 10) GUXY0 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049117132 (in base 10) 1GUXYD (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049117144 (in base 10) 1GUXYS (in base 32);

principio attivo: linagliptin.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Zentiva k.s.

U Kabelovny 130 Dolni Mecholupy

102 37 Prague 10 Repubblica Ceca

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva



va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 marzo 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04284

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Malarone»

Estratto determina IP n. 485 dell'8 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «250/100 mg filmohulde tabletten» 12 tabletten dai paesi bassi con numero di autorizzazione 25386, intestato alla società GlaxoSmithKline BV Van Asch van Wijkstraat 55H 3811 LP Amersfoort 033 2081100 e prodotto da Aspen Bad Oldesloe GmbH - Bad Oldesloe, Germania, Glaxo Wellcome S.A. - Avenida de Extremadura, 3 - Aranda de Duero (Burgos), Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Confezione:

MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049896018 (in base 10) IHLQLL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 250 mg di atovaquone e 100 mg di proguanile cloridrato.

Eccipienti: eccipienti - nucleo della compressa:

polossamero 188, cellulosa microcristallina (E460), idrossipropilcellulosa (E463), povidone K30 (E1201), carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato (E470B); rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), macrogol 400 e polietilenglicole 8000.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Malarone» «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049896018; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Malarone» «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049896018; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04285

Rettifica della determina n. 127 del 15 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Corsodyl».

Estratto determina IP n. 489 del 15 luglio 2022

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 127 del 15 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di importazione parallela CORSODYL il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 il 23 aprile 2022:

dove è scritto:

«Forma farmaceutica: soluzione trasparente e incolore»,

leggasi:

«Forma farmaceutica: soluzione rosa chiaro.».

Allo stesso modo deve essere corretta nel foglio illustrativo la descrizione del medicinale di importazione al paragrafo 6, nella sezione «Descrizione dell'aspetto di «Corsodyl» e contenuto della confezione», come segue: «Corsodyl» è una soluzione rosa chiaro.

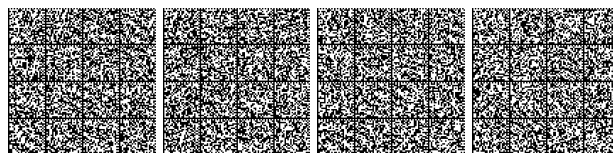
Smaltimento scorte

I nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati e rilasciati con l'etichettatura aggiornata con le modifiche indicate dalla presente determina, entro e non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente determina. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo sopra indicato, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Entro e non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati e rilasciati con il foglio illustrativo e l'etichettatura aggiornati con le modifiche indicate dalla presente determina.

In caso di immissione in commercio del medicinale prima dell'avvenuto aggiornamento del foglio illustrativo e delle etichette, come sopra indicato, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. L'importatore rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04286



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito della Rifondazione comunista -Sinistra europea

STATUTO APPROVATO DALL'XI CONGRESSO NAZIONALE DEL
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA
EUROPEA

22-23 e 24 ottobre 2021

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1. *Principi*

1. Il Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea (d'ora in poi siglato anche come Prc-Se), con sede in Roma, in via degli Scialoja n. 3, è libera organizzazione politica della classe operaia, delle classi popolari, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle precarie e dei precari, delle disoccupate e dei disoccupati, delle e dei giovani, delle donne e degli uomini che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista e patriarcale e alla liberazione dell'umanità da ogni forma di oppressione, sfruttamento e discriminazione attraverso la costituzione di una società comunista e democratica, fondata sull'uguaglianza, la libertà e l'autodeterminazione.

2. Per realizzare questo fine, il Prc-Se si ispira al pensiero fondativo di Karl Marx e di Antonio Gramsci e partecipa ai movimenti anticapitalistici internazionali. Si propone di rifondare teoria, prassi e organizzazione del movimento operaio per superare la società capitalista nel tempo presente, segnata dall'intersezione fra dominio di classe e genere, discriminazioni su base etnica e devastazione ambientale. Il Prc-Se si propone, dunque, di continuare e innovare la storia delle comuniste e dei comunisti e riconosce nella sua genealogia la Comune di Parigi, la Rivoluzione d'Ottobre, la Resistenza antifascista, la contestazione del biennio '68-'69, il movimento altermondialista contro la globalizzazione neoliberista. Si riconosce altresì nella coniugazione di comunismo e democrazia che ha connotato la tradizione comunista in Italia e la questione della rivoluzione in Occidente. Difende la Costituzione italiana nata dalla Resistenza e lotta per la sua piena attuazione. Il Prc-Se è pacifista e antifascista e ripudia la guerra e ogni forma di fascismo. Condanna l'antisemitismo e ogni forma di persecuzione su base religiosa. Promuove e difende la laicità dello Stato.

Art. 2. *Finalità*

1. Il Prc-Se lotta perché in Italia, in Europa e nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionalista; pratica il conflitto di classe e si batte contro lo sfruttamento del lavoro produttivo e riproduttivo in ogni sua forma; si impegna per la giustizia ambientale, la difesa dei beni comuni e dei servizi pubblici; persegue il superamento del capitalismo e del patriarcato e la libera autodeterminazione di donne e uomini. Il Prc-Se assume il posizionamento femminista e intersezionale ed è consapevole della piena autonomia dei movimenti femministi e per la libera espressione dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale; ripudia ogni forma di violenza maschile contro le donne, di sessismo, di omolebobia, transfobia e ogni forma di razzismo, di xenofobia, di discriminazione, di sfruttamento, di respingimento delle persone migranti; sostiene le lotte di liberazione e autodeterminazione dei popoli; pratica il mutualismo conflittuale e la connessione delle lotte come forma concreta di ricomposizione del proprio blocco sociale e di costruzione di una società fondata sulla solidarietà e sulla cura.

2. Il Prc-Se rigetta ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario.

3. Riconosce l'autonomia e la politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalisti, con i quali collabora e si confronta alla pari ed ai quali partecipa in modalità democratica e non settaria.

4. Il Prc-Se agisce per la collaborazione e la reciproca solidarietà tra le forze politiche, i soggetti sociali, i movimenti comunisti e anticapitalisti di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a unirli per l'alternativa di società e contro la globalizzazione capitalista e tutte le manifestazioni dell'imperialismo.

5. Il Partito della rifondazione comunista è soggetto fondatore del Partito della sinistra europea (*Party of the European Left*). Propone l'unità politica e sociale delle lotte, dei movimenti, della sinistra di classe e di alternativa per la liberazione dell'Europa dal neoliberismo su cui si fondano i trattati vigenti.

6. Le comuniste e i comunisti del Prc-Se sono parte del movimento reale per la trasformazione dello stato di cose presente e partecipano attivamente ai movimenti anticapitalisti, femministi, ambientalisti, anti-razzisti, pacifisti che danno vita alla futura umanità nel tempo presente.

TITOLO II L'ADESIONE AL PARTITO

Art. 3. *L'iscrizione al partito*

1. Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l'iscrizione. L'iscrizione al partito è individuale.

2. Possono iscriversi al partito coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla nazionalità e dalla confessione od opinione religiosa, condividano principi e finalità espressi nel presente statuto. L'adesione al partito impegna altresì al rispetto del presente statuto.

Art. 4. *La domanda di prima iscrizione*

1. La domanda di prima iscrizione è rivolta al circolo territoriale o funzionale più vicino al luogo di residenza, lavoro o studio. L'iscrizione può essere presentata anche per via telematica e, in tal caso, è trasmessa alla struttura territoriale o funzionale di riferimento.

2. L'eventuale rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro un mese dalla domanda. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell'interessata/o, la/il segretaria/o di circolo provvede alla consegna della tessera.

Art. 5. *Il rinnovo dell'iscrizione*

1. La/Il compagna/o iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso, la consegna della tessera è atto dovuto.

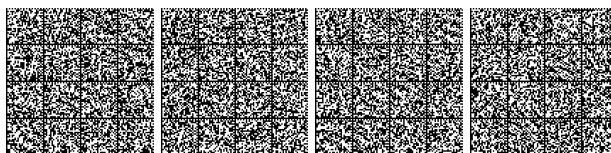
Art. 6. *La procedura del tesseramento*

1. L'atto di iscrizione si perfeziona solo al momento del regolare versamento della quota tessera. L'iscritta/o riceve la tessera, valida per l'anno solare in corso contenente l'indicazione delle sue generalità e della quota versata.

2. È compito della/del segretaria/o firmare la tessera e curarne la consegna all'iscritta/o. La/Il segretaria/o verifica altresì il corretto inserimento dei dati dell'iscritta/o nel database della piattaforma del partito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7. *Le incompatibilità*

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Prc-Se e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti



in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista con il quale il Prc-Se abbia rapporti ufficialmente stabiliti.

2. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito.

TITOLO III LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

Art. 8. *I diritti dell'iscritta/o*

1. Ogni iscritta/o al Prc-Se ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai processi decisionali di partito, con piena libertà di avanzare proposte di discussione e di lavoro. È suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e ricevano risposta.

2. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni politiche e di formulare critiche sia nelle sedi di partito che esternamente, in luoghi pubblici o in rete, rispettando la dignità delle istanze e delle persone.

3. Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo interno secondo le norme del presente statuto. Ogni iscritta/o ha il diritto di candidarsi o di essere candidata/o nell'elezione degli organismi dirigenti, esecutivi e di garanzia nonché di proporsi o di essere proposta/o per ogni livello della rappresentanza istituzionale.

4. Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche rivoltele/gli.

Art. 9. *I doveri dell'iscritta/o*

1. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito; a promuoverne la crescita, prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali; a contribuire al finanziamento del partito; a diffonderne la comunicazione.

2. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i a sostenere e votare tutte le liste elettorali e le/i candidate/i il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico del partito al livello competente.

3. Le/Gli iscritte/i al Prc-Se sono tenute/i ad appoggiare, contribuire alla costruzione e partecipare alle attività degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa, dei movimenti critici e anticapitalisti, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.

4. Le/Gli iscritte/i sono tenute/i a fornire una rappresentazione pubblica corretta della linea politica del partito.

5. Le/Gli iscritte/i, in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, sono tenute/i a non trasmettere ad altre/i la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità.

Art. 10. *Libertà e partecipazione alla vita del partito*

1. La libertà e la partecipazione rappresentano l'essenza della vita democratica del partito.

2. L'intera vita interna del Prc-Se è orientata alla democrazia e al confronto, basi fondamentali per una dialettica interna rispettosa delle persone e che anticipi e metta in pratica nella quotidianità la qualità totalmente democratica delle relazioni della futura umanità.

3. L'organizzazione dei tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa deve tendere a rimuovere gli ostacoli materiali alla partecipazione.

4. Per consentire la piena partecipazione alle attività in rete, il partito promuove la formazione digitale delle iscritte e degli iscritti e lavora a rimuovere gli ostacoli di fatto all'accesso e al pieno utilizzo degli strumenti telematici.

5. Il Prc-Se organizza, in forme plurali e democratiche, l'elaborazione teorico-politica, il lavoro di inchiesta, la formazione politica; sostiene la libera organizzazione al proprio interno o in forma indipen-

dente, di luoghi di ricerca e tematici aperti alla partecipazione di persone non iscritte al partito; è aperto alla collaborazione con associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica.

Art. 11. *Pluralismo e unità del partito*

1. Il partito è una collettività politica unitaria con una pratica politica e una direzione unitarie. Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni contribuiscono alla definizione dell'indirizzo politico del partito ed alla sua azione politica.

Il partito è impegnato nei suoi organismi alla costante ricerca della sintesi e, nelle sue articolazioni, alla solidarietà nei confronti della comunità politica.

2. La pluralità delle posizioni può esprimersi liberamente in fase congressuale e anche nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.

3. La rappresentazione della pluralità del dibattito interno è garantita anche dagli organi di stampa e dai mezzi di comunicazione digitali del partito.

4. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate o finalizzate all'ottenimento di ruoli negli organismi dirigenti.

Art. 12. *L'attuazione della linea politica del partito*

1. Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal Congresso nazionale, nonché delle decisioni assunte dal Comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

2. Nel Prc-Se le strutture territoriali del partito hanno il compito e l'autonomia di sviluppare l'iniziativa locale, di fare analisi e inchiesta, di arricchire ed articolare la linea del partito. L'autonomia delle federazioni e dei regionali, per quanto riguarda le elezioni regionali e i capoluoghi di provincia, non autorizza ad alleanze elettorali non compatibili con la linea approvata dal Congresso e dal comitato politico nazionale. Qualora le strutture locali del partito esprimessero posizioni riguardanti importanti questioni in netto contrasto con le scelte decise dal Congresso e dagli organismi nazionali, compromettendo la credibilità e l'azione complessiva del partito, è compito degli organismi dirigenti:

a) aprire subito il confronto e la necessaria dialettica politica con le strutture locali e con tutte le compagne e i compagni di quella realtà con lo scopo di raggiungere una sintesi condivisa e coerente con gli orientamenti generali del partito;

b) valutare le iniziative e le decisioni da prendere in relazione all'esito del suddetto confronto per tutelare il ruolo e le scelte di fondo del partito.

Art. 13. *La democrazia di genere, l'autodeterminazione e la co-rappresentanza*

1. Il Prc-Se assume come fondanti per la rifondazione comunista il posizionamento femminista e intersezionale e la lotta per il superamento del capitalismo e del patriarcato e sostiene i movimenti femministi, per la libertà e l'autodeterminazione delle donne e delle soggettività LGBTQIA+. Riconosce pienamente la libertà delle compagne iscritte nella scelta delle pratiche femministe di autorganizzazione e autodeterminazione e delle relazioni politiche tra donne dentro e fuori il partito.

2. Il Prc-Se sostiene la partecipazione delle donne alla politica e contrasta a tutti i livelli — politico, sociale, culturale, linguistico — il sessismo, la discriminazione e la violenza contro le donne in tutte le sue forme. Nella vita interna del partito e dei movimenti a cui esso partecipa ripudia ogni forma di sessismo e omolebobitransfobia. Nelle iniziative pubbliche non vi può essere una rappresentazione monosessuata del partito, salvo comprovati motivi.

3. Il Prc-Se si riconosce nel principio della democrazia di genere. Gli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi, le delegazioni nei congressi e nelle conferenze, la composizione delle liste elettorali devono



contemplare a tutti i livelli, salvo comprovati motivi, una composizione paritaria tra i generi e tenere conto delle disponibilità reali, delle possibilità materiali e dei tempi di vita e di lavoro delle iscritte e degli iscritti.

4. Il Prc-Se si riconosce nel principio della co-rappresentanza. La funzione di segretaria/o può, a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso.

5. Per scelta le donne comuniste si riuniscono periodicamente in Conferenza nazionale al fine di elaborare a partire da sé la propria proposta politica; di discutere, anche in relazione ai movimenti trans-femministi e contro la violenza maschile sulle donne, del nesso fra capitalismo e patriarcato, di democrazia di genere, di antisessismo, di lotta contro l'omolesbobitransfobia; di attuare pratiche di autodeterminazione dentro e fuori il partito.

6. Per scelta gli uomini comunisti promuovono incontri periodici per discutere a partire da sé del superamento del patriarcato, del sessismo e di ogni forma di violenza contro le donne fino a sperimentare momenti di Conferenza nazionale.

7. Il Forum delle donne del Prc-Se è un luogo di incontro permanente di percorsi diversi, di relazione tra donne dentro e fuori il partito e sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme del funzionamento del Forum. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Prc-Se.

Art. 14.

La partecipazione alla vita del partito attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. Il Prc-Se utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) al fine di promuovere la massima partecipazione nell'elaborazione e nella costruzione delle decisioni, la messa in comune delle intelligenze e delle conoscenze, la comunicazione interna ed esterna, il funzionamento del partito come intellettuale collettivo. L'uso delle Tic è finalizzato a integrare l'attività in presenza e a garantire la partecipazione ove ostacoli logistici impediscano la presenza fisica alle riunioni. Respinge ogni uso delle Tic che causi partecipazione passiva e pratiche plebiscitarie.

2. Il Prc-Se si dota di una piattaforma informatica al fine di: promuovere l'adesione al partito anche per via telematica; costruire un database delle/degli iscritte/i nel rispetto della normativa a protezione dei dati personali e sensibili; agevolare l'elaborazione e la scrittura partecipata; organizzare la partecipazione a forum tematici e riunioni da remoto o in forma mista (in presenza e/o online).

3. Il presente statuto rinvia al regolamento di cui all'art. 75 per la definizione delle modalità di svolgimento delle riunioni in forma mista (in presenza e online) e la modalità di votazione attraverso la piattaforma. In ogni caso, andrà garantita la regolarità e, ove prevista, la segretezza del voto.

Art. 15.

La democrazia diretta e gli organismi dirigenti

1. Il Prc-Se pratica la connessione tra forme di democrazia diretta e delegata nella costruzione della decisione. A tal fine si avvale della convocazione periodica delle assemblee delle/degli iscritte/i al livello competente, anche avvalendosi di piattaforma digitale.

2. Su questioni di particolare rilievo politico, gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione diretta di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 75.

3. Tali consultazioni sono effettuate anche quando richiesto dalla maggioranza assoluta del Comitato politico nazionale o del Comitato politico federale o da un quinto delle/degli iscritte/i della Federazione o di una regione o da un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre regioni. Possono essere altresì promosse dalla Direzione nazionale in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del partito e l'individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale.

Art. 16.

La funzione dirigente e di rappresentanza

1. La funzione dirigente si esprime nel: promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i; stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività di formazione; assicurare la circolazione delle informazioni; garantire la libera espressione di tutte le opinioni; lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il

dibattito democratico e l'azione solidale di tutte/i le/i militanti; organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione; proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte; contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.

2. Non possono esercitare la funzione dirigente le/i compagne/i che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno solare in corso entro tre mesi dall'inizio della campagna di tesseramento.

3. Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito, di solidarietà nei confronti della comunità politica e di coerenza con le decisioni democratiche assunte dalle istanze del partito.

4. I gruppi dirigenti, gli apparati e le rappresentanze istituzionali sono tenuti a comportamenti esemplari nella promozione e nella difesa, all'interno del partito, di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità definite e sottoposte a verifica nelle modalità di esercizio e nei risultati. Il Prc-Se contrasta moralmente e politicamente l'utilizzo di ruoli di responsabilità per la ricerca di posizioni di prestigio e di privilegi materiali e la costituzione dei gruppi dirigenti in ceti separati.

Art. 17.

Gli organismi: definizione, loro durata e criteri di designazione

1. Gli organismi sono dirigenti, di garanzia ed esecutivi.

2. Gli organismi dirigenti sono:

- l'Assemblea di circolo;
- il Comitato direttivo di circolo (siglabile «direttivo»);
- il Comitato politico federale (siglabile «CPF»);
- il Comitato politico regionale (siglabile «CPR»);
- il Comitato politico nazionale (siglabile «CPN»);
- la Direzione nazionale (siglabile «DN»).

3. Gli organismi esecutivi sono:

- la/il segretaria/o;
- la/il tesoriera/e;
- le segreterie di qualsiasi livello.

4. Gli organismi di garanzia sono: i collegi di garanzia previsti da questo statuto per i diversi livelli.

5. Gli organismi dirigenti e di garanzia eletti in sede congressuale durano in carica sino all'apertura del corrispondente Congresso successivo, quindi, di norma vanno rinnovati almeno ogni tre anni.

6. Gli organismi esecutivi nonché gli altri incarichi durano in carica sino all'apertura del corrispondente Congresso successivo, quindi, di norma vanno rinnovati da parte degli organismi competenti almeno ogni tre anni.

7. La designazione degli iscritti/e negli organismi e nelle cariche tutte dovrà avvenire senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole candidature o su liste, su proposte o su autocandidature.

Art. 18.

Lo scioglimento del partito

1. Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una nuova soggettività politica possono essere decisi solo dal congresso del partito con la maggioranza dei due terzi delle delegate e dei delegati.

TITOLO IV

L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

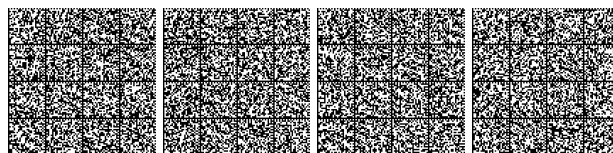
Capo I

IL PARTITO

Art. 19.

L'articolazione territoriale del partito

1. L'organizzazione del partito si articola, di norma, in circoli, federazioni e comitati regionali.



2. Le strutture territoriali operano nell'ambito di pertinenza, che deve essere sempre definito. Possono essere: sub-comunali, comunali, intercomunali, sub-provinciali o provinciali, interprovinciali e regionali.

3. L'articolazione del partito e l'ambito territoriale di pertinenza delle strutture territoriali sono definiti dal Piano organizzativo regionale di competenza.

Art. 20.

Il Piano organizzativo regionale

1. Il Piano organizzativo regionale deve essere redatto in conformità allo statuto e al regolamento di cui all'art. 75.

2. Il Piano organizzativo regionale è elaborato e proposto dall'Assemblea regionale. Diviene esecutivo se approvato dalla Direzione nazionale.

3. Viene posto a verifica e discusso, a partire dai territori, almeno ogni tre anni, di norma in corrispondenza dei congressi nazionali.

Art. 21.

L'assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita:

nelle regioni fino a 200 iscritte/i da tutte/i le/gli iscritte/i;

nelle regioni sopra le/i 200 iscritte/i da:

le/i componenti del Comitato politico nazionale e del Collegio nazionale di garanzia della regione;

le/i componenti del Comitato politico regionale, del Collegio regionale di garanzia e del Coordinamento regionale delle/dei Giovani comuniste/i ove eletto;

le/i componenti dei Comitati politici federali della regione;

le/i segretarie/i dei circoli della regione;

le/i referenti dei nuclei territoriali della regione che non fanno riferimento a nessun circolo;

le/i compagne/i indicate/i dalla Segreteria regionale tenuto conto delle proposte delle/dei segretarie/i delle federazioni, in numero non superiore al 20% delle/dei componenti del Comitato politico regionale.

2. L'Assemblea regionale ha le seguenti funzioni:

predisporre, con il metodo del consenso, il Piano organizzativo regionale attraverso cui definire, in forma di proposta e senza automatismi coercitivi, l'articolazione del partito sul territorio di competenza;

promuovere occasioni e iniziative di elaborazione e partecipazione che coinvolgano in forma assembleare — oltre al gruppo dirigente regionale in senso proprio — i quadri attivi dei diversi territori.

3. L'Assemblea regionale viene convocata con le medesime modalità con cui viene convocato il Comitato politico regionale.

Art. 22.

Il circolo: generalità

1. Il circolo è l'istanza fondamentale del partito. Il circolo può essere territoriale o funzionale.

2. L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dall'organismo politico competente territorialmente e/o dalle/i singole/i iscritte/i.

3. Possono assumere l'iniziativa anche iscritte/i che risiedano nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo ambito di lavoro, di studio, vertenziale o di pratica sociale. Il regolamento di cui all'art. 75 definisce le modalità di costituzione ed il numero minimo dei/delle promotrici/ori. La costituzione dei circoli è diritto delle/dei proponenti nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 75.

4. Per qualificarsi quale istanza congressuale i circoli devono essere composti da un numero minimo di iscritte/i stabilito dal regolamento di cui all'art. 75.

Art. 23.

Il circolo territoriale

1. Il circolo territoriale è composto da tutte/i le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75.

2. Si possono costituire nuclei organizzativi territoriali, composti da un numero di compagne/i inferiore a quello necessario per la formazione di un circolo, ai fini di un capillare radicamento del partito. Tali strutture sono costituite su istanza delle/degli interessate/i e possono fare capo all'istanza congressuale competente per territorio. Godono di autonomia organizzativa e non costituiscono livello congressuale.

3. Organo fondamentale del circolo territoriale è l'assemblea delle/degli iscritte/i.

4. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dalla/dal segretaria/o o dal Comitato direttivo laddove eletto.

5. Ogni circolo territoriale è diretto da una/un segretaria/o e, ove eletto, da un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo. I circoli con meno di 30 iscritte/i possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere il Comitato direttivo, le cui funzioni in tal caso sono assunte dall'assemblea delle/degli iscritte/i.

6. Alle/Ai componenti del Comitato direttivo possono essere attribuiti incarichi specifici.

7. La/Il segretaria/o e la/il tesoriera/e sono eletti dal Comitato direttivo, ove istituito, al proprio interno a maggioranza di voti e dall'assemblea delle/degli iscritte/i negli altri casi.

Art. 24.

Il circolo funzionale

1. Il circolo funzionale può essere: di luogo di lavoro, di studio, vertenziale o di pratiche sociali. È composto da tutte/i le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75.

2. L'iscrizione al circolo funzionale è compatibile con l'iscrizione al circolo territoriale fino a quando esso non si costituisca in istanza congressuale.

3. La scelta di costituirsi in istanza congressuale non prevede automatismi (deve rispettare il numero minimo di iscritte/i previsto nel regolamento) ed è assunta dall'assemblea delle/degli iscritte/i.

4. Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i.

5. Il circolo funzionale sperimenta le forme organizzative che ritiene più idonee alla propria azione. L'assemblea delle/degli iscritte/i elegge la/ il segretaria/o.

6. L'organismo politico competente territorialmente verifica che la costituzione e le forme organizzative dei circoli funzionali siano compatibili con il Piano organizzativo regionale e con il regolamento di cui all'art. 75.

Art. 25.

La Federazione

1. La federazione è costituita, con le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75, di norma, dove sono costituiti, quali istanza congressuale, almeno due circoli.

2. Possono essere costituite federazioni in ambiti territoriali caratterizzati da omogeneità ovvero in ambito provinciale, sub-provinciale, interprovinciale, area metropolitana.

3. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale anche approvando il Piano organizzativo regionale di cui all'art. 20. Il Piano organizzativo regionale può prevedere motivate deroghe al primo comma del presente articolo.

Art. 26.

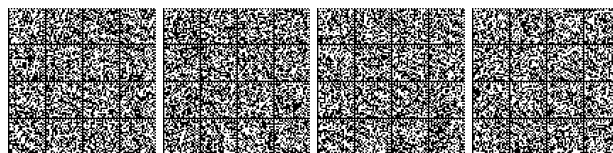
I comitati regionali

1. Nelle regioni si costituisce un Comitato regionale eletto dal congresso regionale con le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75.

Art. 27.

Le minoranze nazionali e linguistiche

1. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze nazionali e linguistiche vengono promosse sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.



Art. 28.

L'autonomia sarda

1. Il partito riconosce la condizione specifica della autonomia sarda così come si esprime nei suoi valori di progresso e di sentimento unitario di popolo, coerentemente con gli obiettivi di liberazione umana; di identità e di espressività del proprio patrimonio storico, culturale e linguistico; del progetto di rinascita economica e sociale delineato dalla norma costituzionale dell'art. 13 dello Statuto d'autonomia. E ciò essenzialmente in coerenza con l'ispirazione del pensiero di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu in tema di sentimento nazionale, di democrazia effettiva e di autogoverno del popolo, da affermare nel contesto unitario italiano, europeo e mediterraneo.

Art. 29.

Il partito all'estero

1. Nei Paesi di emigrazione italiana possono essere costituite strutture organizzate del Prc-Se sulla base delle norme del presente statuto.

2. Le aree continentali o subcontinentali possono essere equiparate ai comitati regionali. Il responsabile nazionale delle/degli italiane/i nel mondo è componente di diritto dei suddetti comitati.

3. Le organizzazioni del Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea all'estero sviluppano e articolano i rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al partito e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con le/gli emigranti all'estero.

Capo 2

LE CONFERENZE DI ORGANIZZAZIONE E TEMATICHE

Art. 30.

Le conferenze

1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione, problemi politici o pianificare l'azione del partito su determinate tematiche, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. I gruppi di lavoro nazionali e/o i Comitati politici federali e/o regionali possono proporre alla Direzione nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di carattere generale.

2. Vengono indette, per ogni singola istanza del partito, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di svolgimento e di partecipazione.

3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito.

4. Gli atti in esse approvati entrano a far parte della linea politica del partito al livello corrispondente con effetti vincolanti.

Art. 31.

L'assemblea delle/dei segretarie/i di circolo

1. Le/I segretarie/i di circolo si riuniscono in assemblea, a livello nazionale, almeno una volta all'anno.

2. L'assemblea delle/dei segretarie/i di circolo è convocata dalla direzione nazionale e può svolgersi con modalità articolate sul territorio.

Capo 3

GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI

Art. 32.

L'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i (siglabile «Le/I G.C.»)

1. Le/I giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera delle/dei giovani comuniste/i.

2. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e iniziativa politica, la costruzione di campagne e di intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità

di concorrere alla creazione di strutture aperte alle/ai non iscritte/i (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.), la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile.

3. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta la facoltà di promuovere la creazione di circoli funzionali che caratterizzano lo specifico giovanile (studenti medi, università, apprendisti, ecc.).

4. L'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i si dà un proprio regolamento interno, approvato dalla conferenza nazionale, nel quale sono definite tutte le procedure non presenti nel presente statuto. Il regolamento contiene altresì le specifiche discipline in funzione di quanto prescritto dallo statuto.

5. Gli organismi di garanzia competenti per le/i giovani comuniste/i sono gli stessi del partito, indicati al capo 4 del titolo VI dello statuto.

Art. 33.

L'adesione delle/dei giovani comuniste/i

1. L'adesione all'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i avviene secondo le norme di cui al titolo II dello statuto.

2. Al fine di favorire l'incremento delle adesioni, alla/al portavoce è riconosciuta la possibilità di iscrivere, nel rispetto dell'art. 6 primo comma, firmandone le tessere, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un'agevole possibilità di contattare i circoli competenti territoriali o funzionali. La/Il portavoce provvederanno tempestivamente alla trasmissione delle tessere da loro firmate, unitamente alle relative quote versate dalla/lo iscritta/o, alla/al segretario/o del circolo competente.

3. Le/I segretarie/i di circolo sono tenute/i ad informare le/i portavoce federali delle/dei giovani comuniste/i in caso di adesione di iscritte/i con età inferiore ai 30 anni.

Art. 34.

I diritti e i doveri delle/dei giovani comuniste/i

1. Le/I giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc-Se.

2. Alle/Ai dirigenti delle/dei giovani comuniste/i si applicano le norme sulla funzione dirigente e di rappresentanza di cui all'art. 16.

Art. 35.

L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i

1. L'articolazione territoriale delle/dei giovani comuniste/i si struttura di norma sui livelli organizzativi del partito così come definiti dal competente Piano organizzativo regionale, salvo forme di sperimentazione proprie sempre definite nel medesimo Piano e previa consultazione da parte della Direzione nazionale del comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i.

2. A livello di federazione l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima è l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i.

3. Nelle regioni può essere costituita un'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i appartenenti alla medesima regione.

4. Viene istituita l'assemblea nazionale di cui fanno parte tutti e tutte gli iscritti alle/ai giovani comuniste/i. Tale organismo viene convocato almeno una volta l'anno ed ha funzioni consultive e di impulso politico.

Art. 36.

La conferenza nazionale delle/dei giovani comuniste/i

1. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i secondo quanto previsto dal regolamento per la conferenza approvato dal coordinamento nazionale.

2. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti.

3. La conferenza nazionale approva il regolamento nazionale dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i. Tale può essere modificato dal Coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i con voto favorevole della maggioranza dei componenti.



4. Per lo svolgimento delle conferenze, ordinarie e straordinarie, delle/dei giovani comuniste/i si applicano per quanto compatibili le norme di cui al titolo V dello statuto.

Art. 37.
Gli organismi dirigenti

1. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i è costituita dalle/dagli iscritte/i alla medesima federazione del Prc-Se. All'assemblea spetta il compito di direzione politica in ambito locale delle/dei giovani comuniste/i.

2. L'assemblea federale con un numero di iscritte/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma, può eleggere un coordinamento federale con compiti esecutivi e di direzione politica, il quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa.

3. L'assemblea regionale delle/degli iscritte/i giovani comuniste/i ha il compito di coordinare regionalmente l'attività della organizzazione giovanile, la sua promozione, rafforzamento e sviluppo, partecipa all'organizzazione delle attività di formazione, determina una piattaforma politica regionale. Dirige l'attività sui territori ove non siano istituiti i livelli federali, finalizzandola al radicamento locale.

4. L'assemblea regionale può eleggere un coordinamento regionale, rappresentativo di tutte le federazioni costituite, il quale opera su mandato dell'assemblea e risponde ad essa. La costituzione dei coordinamenti regionali è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.

5. Il Coordinamento nazionale coordina e dirige la politica e le attività dell'organizzazione.

6. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti, i rimanenti avranno l'obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il Comitato politico nazionale ha il diritto di individuare, di concerto con le/i componenti rimanenti del coordinamento nazionale stesso, una/o compagna/o delle/dei giovani comuniste/i a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria.

7. La frequenza delle riunioni delle assemblee e dei coordinamenti a tutti i livelli è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.

Art. 38.
Gli organismi esecutivi

1. Organi esecutivi delle/dei giovani comuniste/i sono: le/i portavoce federali, le/i referenti e portavoce regionali, le/i portavoce nazionali e il comitato esecutivo nazionale.

2. Le/I giovani comuniste/i si riconoscono nel principio della co-rappresentanza. La funzione di portavoce e referente può, a tutti i livelli, essere svolta contemporaneamente da due persone di genere diverso. La/I portavoce fa parte di diritto dell'organismo dirigente corrispondente del partito ed invitata/o permanente nell'organismo esecutivo corrispondente del partito, qualora siano due lo sono entrambi.

3. L'assemblea federale delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono la/il portavoce con compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea federale. La/I portavoce convoca l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori.

4. La/I referente regionale è eletta/o dall'assemblea regionale delle/degli iscritte/i nelle regioni in cui vi siano almeno due federazioni costituite. È invitata/o permanente al Comitato politico regionale. Compiti della/del referente sono la cura dei rapporti con il Prc-Se, la convocazione delle assemblee delle/dei giovani comuniste/i, il coordinamento tra le federazioni della regione e l'organizzazione collettiva dei lavori.

5. Nelle regioni con numero di iscritte/i alle/ai giovani comuniste/i pari o superiore a quello stabilito dal regolamento di cui all'art. 32, quarto comma, l'assemblea delle/degli iscritte/i o il coordinamento, se costituito, eleggono una/uno o due portavoce. La/I portavoce ha compiti esecutivi nei riguardi degli indirizzi approvati dall'assemblea regionale dal coordinamento; convoca l'assemblea e/o il coordinamento e ne presiede e organizza i lavori.

6. Il coordinamento nazionale elegge al suo interno una/uno o due portavoce. La/I portavoce nazionale delle/dei giovani comuniste/i fa parte di diritto anche della Direzione nazionale, qualora siano due, ne fanno parte entrambi.

7. Il coordinamento nazionale elegge al proprio interno, su proposta delle/dei rispettivi portavoce, un comitato esecutivo presieduto e coordinato dalle/dai portavoce stesse/i. L'esecutivo collegialmente decide, ove eletto,

in merito alle funzioni attribuite alla/al portavoce in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi. Negli altri casi prevale la decisione della/del portavoce anziana/o determinata/o secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 75.

8. Ad ognuna/o delle/dei componenti del comitato esecutivo nazionale vengono affidati incarichi specifici tra i quali la responsabilità del radicamento dell'organizzazione per macro aree territoriali.

9. Le/I giovani comuniste/i ad ogni livello possono costituire gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 46.

10. Le/I giovani comuniste/i possono dotarsi ad ogni livello di una/una cassiera/e di maggiore età che gestisca le risorse loro assegnate dalla/dal tesoriera/e di pari livello e di quelle frutto dell'autofinanziamento realizzato. La/I cassiera/e è eletta/o dalla corrispondente assemblea o al proprio interno dal coordinamento, ove costituito. La/I cassiera/e nazionale è eletta/o dal coordinamento nazionale. Alla/Al tesoriera/e di pari livello, le/i cassiere/i rendono il loro conto annualmente ed ogni qualvolta cessino dall'incarico, informandone per conoscenza l'assemblea o il coordinamento corrispondente secondo quanto prevede il regolamento di cui all'art. 32, quarto comma.

Art. 39.
Scioglimento delle articolazioni territoriali delle/dei giovani comuniste/i

1. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività, o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall'organismo che lo nomina.

TITOLO V
I CONGRESSI

Art. 40.
I Congressi: norme generali

1. Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.

2. Il congresso nazionale definisce la linea politica e il programma del partito nel suo complesso.

3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.

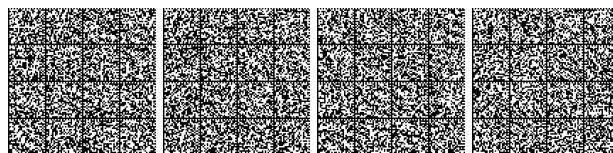
4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale. Definisce, nel contempo, il programma di iniziativa nei territori della regione ove non siano presenti istanze congressuali di federazione con lo scopo di ricostituire le medesime.

5. Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

6. In presenza di documenti congressuali alternativi la designazione delle/dei delegate/i e l'elezione in sede congressuale degli organismi politici e di garanzia dovranno essere proporzionali ai consensi ottenuti dai diversi documenti, con applicazione del sistema proporzionale puro quindi con la massima garanzia delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso.

7. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% delle/degli aventi diritto al voto, il numero delle/degli elette/i verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime quindi con la massima garanzia delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso all'interno di ciascun documento congressuale.

8. Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili.



9. Gli organismi eletti dal congresso, in ogni istanza e articolazione del partito, rimangono in carica fino all'apertura del rispettivo congresso successivo, pertanto di norma per non più di tre anni, salvo quanto altrimenti previsto dal presente statuto.

10. Il Congresso, a ciascun livello, prima di procedere alla formazione degli organismi politici e di garanzia (questi ultimi nei limiti posti nel presente statuto), deve determinarne la composizione numerica

Art. 41.

Il congresso di circolo

1. Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti.

2. Viene convocato dalla/dal segretaria/o o dal direttivo ove eletto di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale oppure, nel caso in cui la maggioranza delle/degli iscritte/i lo richieda.

3. Elegge le/i delegate/i al congresso di federazione, elegge il comitato direttivo, stabilendone preventivamente la composizione numerica, salvo quanto disposto dagli articoli 23, quinto comma e 24, terzo comma; in quest'ultimo caso elegge la/il segretaria/o e la/il tesoriera/e del circolo.

Art. 42.

Il congresso di federazione

1. Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.

2. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale oppure nel caso in cui la maggioranza delle/degli iscritte/i lo richieda.

3. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale e il collegio federale di garanzia stabilendone preventivamente la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.

Art. 43.

Il congresso regionale

1. Il congresso regionale è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i elette/i dai congressi delle federazioni ed è convocato dal Comitato politico regionale, d'intesa con la Direzione nazionale, entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale. Ove non siano istituite federazioni è costituito dall'assemblea di tutte/tutti le/gli iscritte/i ed è convocato di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.

2. Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su decisione della maggioranza delle/dei componenti del comitato regionale o su richiesta di almeno un terzo delle/degli iscritte/i nella regione.

3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale e il collegio regionale di garanzia, stabilendone preventivamente la composizione numerica.

4. Le/I segretarie/i di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.

Art. 44.

Il congresso nazionale

1. Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione o di quelle/i elette/i ai sensi dell'art. 43, primo comma, secondo capoverso proporzionalmente alle/agli iscritte/i.

2. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni.

3. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza delle/dei componenti, che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito.

4. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi a ogni livello.

5. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale, stabilendone preventivamente la composizione numerica, e il collegio nazionale di garanzia.

6. L'elezione del comitato politico nazionale deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale.

7. Il congresso nazionale ha potere esclusivo in materia di statuto e sue modifiche, esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse con voto espresso a maggioranza. Il congresso nazionale ha altresì potere esclusivo in materia di definizione del simbolo e della denominazione del partito.

TITOLO VI GLI ORGANISMI

Capo 1 NORME GENERALI

Art. 45.

Gli organismi. Norme generali

1. Gli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dal presente statuto.

2. Le sedute degli organismi collegiali dirigenti, esecutivi e di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti.

3. Tutte le sedute degli organismi collegiali possono svolgersi sia in presenza sia a distanza o in forma mista come normato dal regolamento di cui all'art. 75.

4. L'Ordine del giorno (siglabile «O.d.g.») con il quale è convocato l'organismo o l'assemblea delle/degli iscritte/i deve sempre contenere data, ora, luogo e modalità di svolgimento della riunione, nonché la chiara indicazione delle materie poste in discussione e distintamente individuate quelle sulle quali si effettueranno votazioni.

5. Le deliberazioni negli organismi collegiali sono prese a maggioranza di voti, salvo sia richiesta dal presente statuto una maggioranza qualificata.

6. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione, a pena di nullità. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato. Gli atti deliberativi degli organismi dirigenti devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro assunzione sulle pagine web del rispettivo livello organizzativo. Ogni iscritto/a ha il diritto di accedere alle verbalizzazioni degli atti deliberativi degli organismi dirigenti del Circolo, della Federazione e del Regionale di appartenenza nonché del Comitato politico nazionale. La domanda dell'interessato deve essere rivolta per iscritto al/la segretario/a competente e la documentazione richiesta deve essere posta a sua disposizione entro trenta giorni dal deposito della domanda.

7. Le/I componenti di un organismo collegiale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dall'organismo di appartenenza sulla base di una verifica effettuata dal collegio di garanzia competente.

Capo 2

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 46.

Gli organismi dirigenti: generalità

1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, all'Assemblea di circolo o al Comitato direttivo di circolo ove eletto, al Comitato politico federale, al Comitato politico regionale e al Comitato politico nazionale.

2. Le riunioni dei suddetti organismi sono convocate dalla/dal segretaria/o, sentita la segreteria corrispondente, o su richiesta di un terzo delle/dei componenti l'organismo politico stesso.

3. Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli di ambito territoriale superiore. Questi ultimi hanno diritto a designare una/un invitato/a a parteciparvi senza diritto di voto.

4. Le/I presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il compito di presiedere le sedute, sovrintendere alla registrazione delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni.



5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di una/un componente degli organismi dirigenti eletti in sede congressuale, l'organismo dirigente stesso provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica. La sostituzione deve avvenire nel rispetto degli esiti congressuali e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti, che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti.

6. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo motivatamente ed è deliberata a maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti.

7. Le cooptazioni superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale vengono proposte sono consentite solo con il voto favorevole dei due terzi delle/degli aventi diritto.

Art. 47. *I gruppi di lavoro*

1. Sono costituiti, su temi di maggiore rilevanza, a livello nazionale, regionale e di federazione. Possono articolarsi a ogni livello o essere costituiti dagli organismi dirigenti che li ritengano necessari. Sono luogo di elaborazione e di proposta integrando le competenze tra i vari livelli del partito. Sono aperti a esterne/i, e contribuiscono ai processi decisionali degli organismi dirigenti.

2. Le/I responsabili sono nominati dall'organismo dirigente competente.

3. I gruppi di lavoro nazionali devono di norma prevedere la partecipazione di compagne/i designati dal comitato esecutivo nazionale delle/dei giovani comuniste/i.

4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 75.

Art. 48. *I funzionari*

1. L'assunzione delle/dei funzionario/i di partito o di gruppo consiliare e di gruppo parlamentare è a tempo determinato ed è decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesoriери o dei gruppi istituzionali, e deve essere comunicata agli organismi dirigenti.

2. Nei comitati politici delle federazioni e dei regionali la presenza delle/dei funzionario/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti.

3. Nel Comitato politico nazionale e nella Direzione nazionale la presenza delle/dei funzionario/i di partito non può essere superiore al trenta per cento.

Art. 49. *Assemblea di circolo o Comitato direttivo (siglabile «direttivo»)*

1. L'Assemblea di circolo, costituito in livello congressuale, o il Direttivo di circolo ove eletto, dirige l'attività politica del partito a livello locale, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività delle altre istanze nell'ambito territoriale di pertinenza.

2. L'Assemblea di circolo o, ove eletto, il Direttivo elegge al proprio interno e a maggioranza di voti, la/il segretaria/o e la/il tesoriера/e.

3. L'Assemblea di circolo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della/del segretaria/o o del Comitato direttivo del circolo laddove eletto. Ove non eletto il Comitato direttivo, l'Assemblea del circolo si riunisce almeno una volta al mese. Deve essere convocata tempestivamente dalla/dal segretaria/o anche su richiesta motivata di almeno un quinto delle/degli iscritte/i. Il Direttivo ove eletto si riunisce almeno una volta al mese.

4. L'Assemblea di circolo, o il Comitato direttivo ove eletto, indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta delle assemblee di circolo alla presenza della segreteria di federazione.

Art. 50.

Il Comitato politico federale (siglabile «CPF»)

1. Il Comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza.

2. Il Comitato politico federale si riunisce almeno ogni due mesi, in caso contrario può essere convocato dalla segreteria regionale.

3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli che siano istanza congressuale. Le/I segretarie/i di circolo, qualora non componenti, sono invitate/i permanenti.

4. Il Comitato politico federale elegge, fra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriера/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico federale.

5. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro.

6. Il Comitato politico federale nomina i responsabili dei Gruppi di lavoro nell'ambito territoriale di competenza.

7. Il Comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito.

8. Il Comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia e della città metropolitana la proposta per la/il capogruppo.

9. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali alla presenza delle segreterie e regionale e nazionale.

Art. 51.

Il Comitato politico regionale (siglabile «CPR»)

1. Il Comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, promuove e organizza l'attività di formazione sul piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico e organizzativo, le attività delle federazioni. Dirige le attività del partito sui territori ove non siano istituite federazioni.

2. Il comitato politico regionale elegge, fra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriера/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico regionale.

3. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro.

4. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione.

5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale dell'attività dei gruppi.

6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque entro il mese successivo allo svolgimento di un Comitato politico nazionale. In caso contrario provvede alla convocazione la Direzione nazionale.

Art. 52.

Il Comitato politico nazionale (siglabile «CPN»)

1. Il Comitato politico nazionale è il massimo organismo dirigente del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.

2. Le/I componenti del Comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed estero e operano in collegamento con le federazioni e i regionali di provenienza senza vincolo di mandato.

3. È convocato dalla/dal segretaria/o nazionale, sentita la segreteria nazionale, oppure, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei componenti il Comitato politico nazionale.

4. Il Comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.



5. Il Comitato politico nazionale elegge, tra le/i sue/suoi componenti, la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la Segreteria, la Direzione nazionale e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico nazionale.

6. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione delle/dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo.

7. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, le/i presidenti dei gruppi parlamentari, e le/i portavoce nazionali delle/dei giovani comuniste/i.

8. Il comitato politico nazionale, con decisione a maggioranza semplice, può invitare ai propri lavori, con diritto di parola e non di voto, in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno o in modo permanente, iscritte/i individualmente al Partito della sinistra europea.

Art. 53.

La Direzione nazionale (siglabile «DN»)

1. La Direzione nazionale è composta da un numero di componenti stabilito dal Comitato politico nazionale.

2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito. Sono invitate/i permanenti le compagne e i compagni della segreteria nazionale se non componenti.

3. La Direzione nazionale opera su mandato del Comitato politico nazionale e risponde ad esso.

4. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede a esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta di indicazione per le/i capigruppo al Parlamento italiano ed europeo, discute e approva, in seduta allargata alle/ai segretarie/i dei Comitati politici regionali, il bilancio preventivo e il rendiconto del partito. A quest'ultime sedute le/i tesoriere/i regionali sono invitati senza diritto di voto.

Capo 3

GLI ORGANISMI ESECUTIVI

Art. 54.

Norme generali

1. L'elezione della/del segretaria/o, della segreteria e della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto.

2. In prima convocazione la votazione degli organismi esecutivi è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto. In seconda convocazione la votazione è valida se vi partecipa almeno un terzo delle/degli aventi diritto.

3. Il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione a scrutinio segreto dei rispettivi presidenti.

4. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti.

5. Le Segreterie di federazione, regionale e nazionale vengono elette a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti rispettivamente del Comitato politico di federazione, del Comitato politico regionale e del Comitato politico nazionale. La proposta viene avanzata dalla/dal segretaria/o rispettivamente di federazione, regionale o nazionale.

Art. 55.

Le/I segretarie/i

1. La/Il segretaria/o, ad ogni livello, coordina la segreteria, presiedendone i lavori, presiede l'organismo dirigente corrispondente qualora non siano state/i elette/i le/i presidenti del Comitato politico federale, regionale e nazionale, rappresenta politicamente il partito. La/Il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale, ha la rappresentanza politica del partito sia nei rapporti con altre organizzazioni politiche sia nei confronti delle strutture territoriali; detiene inoltre la disponibilità dell'uso del simbolo nelle elezioni amministrative e regionali.

2. La funzione di segretaria/o nazionale non può essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per non più di 10 anni consecutivi.

3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione, salvo deroga motivata approvata dalla Direzione nazionale.

Art. 56.

Le segreterie

1. La segreteria ad ogni livello ove sia prevista è organo con funzioni esecutive.

2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro da comunicare al Comitato politico corrispondente.

3. La segreteria collegialmente decide in merito alle funzioni attribuite dal presente statuto alla/al segretaria/o in co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi.

4. Alla Segreteria nazionale compete, anche, di convocare la Direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruire i lavori.

Capo 4

GLI ORGANISMI DI GARANZIA

Art. 57.

I Collegi di garanzia

1. Il Collegio di garanzia è eletto in sede congressuale a scrutinio segreto a livello nazionale, regionale e di Federazione.

2. Esso è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di nove a livello nazionale.

3. Ogni collegio elegge, al proprio interno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente eletto al congresso.

4. Il Collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, un/una presidente, due vicepresidenti e una/un segretaria/o.

5. Il Collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno conforme ai principi e ai criteri adottati nel regolamento nazionale di funzionamento.

6. È compito esclusivo del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:

esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singole/i iscritte/i;

garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

adottare le misure disciplinari di cui al successivo art. 58 nei casi di violazione dello statuto;

formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;

esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie e dei regolamenti nazionali, nonché di giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi e dei quesiti previsti dall'art. 15, secondo comma;

esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 62;

verificare la validità delle firme per la convocazione dei congressi straordinari;

esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi.

7. Per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi il Collegio nazionale di garanzia elegge tra le/i sue/suoi componenti un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente.

8. I Collegi di garanzia esercitano la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito. Quelli federali vigilano anche sulla attività finanziaria e patrimoniale dei circoli, funzione esercitata da quelli regionali allorché non costituiti quelli di federazione competenti.

9. Il Collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell'informazione delle/dei componenti dei collegi federali e regionali.

10. Le/I componenti dei collegi di garanzia partecipano alle riunioni del Comitato politico corrispondente con diritto di parola e senza diritto di voto.

11. Il Collegio nazionale di garanzia è istanza di appello rispetto ai Collegi federali e regionali. I provvedimenti del Collegio nazionale sono impugnabili sulla base delle norme e con le modalità previste dal vigente ordinamento legislativo.

12. Il Collegio nazionale può intervenire in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia di tutti i livelli inferiori.

13. Il Collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/agli iscritte/i dei circoli della federazione, e per le/gli elette/i nei consigli circoscrizionali comunali e provinciale. Il Collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i regionali, non-



ché quelle di competenza dei collegi federali di garanzia ove non costituiti. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo.

14. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei componenti dei Collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale in seduta congiunta con il corrispondente Collegio di garanzia, nel rispetto degli esiti congressuali, e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei aventi diritto.

15. La funzione di componente di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non è istanza d'appello per decisioni dei collegi federali.

16. La funzione di componente di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di tesoriere/a a qualsiasi livello.

Art. 58. *Le misure disciplinari*

1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili.

2. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono:

- il richiamo formale;
- la sospensione da incarichi direttivi;
- la sospensione dal partito;
- l'allontanamento dal partito.

3. La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello statuto.

4. La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello statuto, ovvero, di comportamenti lesivi dell'immagine pubblica del partito.

5. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per un periodo massimo di un anno.

6. L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito.

7. Nei casi di particolare gravità, le misure sospensive di cui ai commi precedenti e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia. Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione.

8. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente.

9. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere redatto in forma scritta, datato, motivato e sottoscritto dalla/dal presidente del Collegio o da componente da questi delegato, trasmesso all'interessata/o e all'organismo dirigente di livello corrispondente.

10. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'organismo di appello di cui all'art. 57, comma 11, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile.

12. Le/Gli iscritte/i che siano state/i allontanate/i dal partito non possono essere reinscritte/i prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi favorevolmente il collegio di garanzia che ne aveva emanato in via definitiva il provvedimento di allontanamento.

Art. 59. *Diritto alla difesa*

1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che le/gli vengono addebitati.

2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o dal Collegio di garanzia che esamina il suo caso, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.

3. I collegi di garanzia a ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.

Art. 60. *La sospensione cautelare*

1. La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di dodici mesi, prorogabile per eguale periodo, anche più volte, in caso di necessità.

2. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia competenti, sentite preventivamente le ragioni dell'interessato, con le modalità di cui all'art. 59, e può essere revocata dai medesimi in ogni momento.

3. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è consentita esclusivamente nel caso in cui la/il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l'autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito.

Art. 61. *Le altre misure*

1. Tutti gli atti e i provvedimenti disciplinari del collegio nazionale di garanzia sono definitivi e vincolanti per le/gli iscritte/i al partito.

2. Il rifiuto o la non osservanza di tali provvedimenti disciplinari, degli atti prescrittivi di fare, non fare, permettere, emanati dal collegio nazionale, le formali dimissioni dal partito nonché la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle del partito o da questo sostenute, comporta la perdita dell'iscrizione al partito.

3. La perdita dell'iscrizione al partito si concreta con il mero atto di accertamento dell'inadempienza e con la conseguente declaratoria.

4. La re-iscrizione al partito non può avvenire prima di due anni dalla declaratoria di perdita dell'iscrizione e, in ogni caso, sulla richiesta di re-iscrizione, deve pronunciarsi il collegio nazionale. Il termine è ridotto a un anno nel solo caso di formali dimissioni dal partito.

5. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati, il Collegio nazionale di garanzia può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, oppure, può nominare, di volta in volta, un commissario *ad acta*.

Art. 62. *Lo scioglimento degli organismi*

1. Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine pubblica del partito, la direzione nazionale, il Comitato politico federale e regionale, preavvisando la struttura interessata, con il parere favorevole vincolante dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. Avverso il provvedimento di scioglimento è possibile proporre ricorso al Collegio nazionale di garanzia ai sensi dell'art. 57, comma 11.

2. Questo congresso straordinario deve essere indetto entro sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi. Anche per le proroghe deve essere acquisito il parere favorevole vincolante del collegio di garanzia di pari livello dell'organismo deliberante. I collegi di garanzia, prima di esprimere il proprio parere, dovranno garantire il contraddittorio con la struttura interessata, audendone il/la segretario/a, al fine di acquisire gli elementi utili al rilascio del loro parere.

3. La gestione delle situazioni di cui al comma 2 è affidata, per il periodo dallo scioglimento fino al Congresso straordinario, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall'organismo che lo nomina.

TITOLO VII LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE

Art. 63. *La designazione e la concentrazione*

1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi politici competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto segreto.



2. In caso di pluralità di circoli e di federazioni nel medesimo ambito territorio, ciascun circolo o federazione avanza una proposta sulla quale decide l'istanza superiore.

3. È da evitare la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singole/i compagne/i.

4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare a incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito.

5. Le segreterie devono essere costituite in maggioranza da compagne/i non impegnate/i a livello istituzionale di pari livello.

6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.

Art. 64.

Le candidature e gli eletti: norme generali

1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve perseguire l'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini paritari. La designazione dovrà avvenire, nel rispetto del pluralismo interno, senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole candidature o su liste, su proposte o su autocandidature da parte dell'organismo dirigente del livello corrispondente.

2. La/Il candidata/o anche se non iscritta/o al Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea e da questo sostenuta/o non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito ed è tenuta/o a rispondere ai requisiti previsti dal presente articolo. A tale fine verrà concordato un impegno.

3. Le/Gli elette/i debbono:

conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato;

versare al partito una quota dell'indennità di carica e ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base dei regolamenti di cui all'art. 71, primo e secondo comma.

Art. 65.

Le cariche elettive regionali, nazionali ed europee

1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione di chi svolge la funzione di segretaria/o nazionale del partito.

2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralità delle esperienze e delle soggettività interne al partito e di quelle esterne che collaborano con esso.

3. Non può essere ricandidata/o, fatto salvo chi svolge la funzione di segretaria/o nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni consecutivi equivalenti a due mandati interi: parlamentare europea/o, deputata/o, senatrice/ore, consigliera/e regionale e chi ha svolto funzioni di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale in città capoluogo di provincia.

4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti delle/dei componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste può stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.

Art. 66.

Le candidature negli enti locali e nelle regioni

1. Le candidature nei consigli comunali, circoscrizionali e municipali vengono discusse e votate nei circoli interessati all'elezione.

2. Nel caso in cui insistano più circoli in un comune, le candidature sono proposte dai circoli del comune e votate dal Comitato politico federale se esistente e in caso contrario dal Comitato politico regionale.

3. Le proposte di candidature per le elezioni provinciali e delle città metropolitane vengono adottate nei comitati politici federali se esistente e in caso contrario dal Comitato politico regionale competente.

4. Spetta altresì ai Comitati politici federali, ove esistenti (e in caso contrario ai Comitati politici regionali competenti), approvare le candidature per i consigli comunali del comune capoluogo di provincia ed avanzare le candidature per i consigli regionali, limitatamente ai collegi elettorali di

propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal Comitato politico regionale, che approva in via definitiva le liste regionali.

5. Non può essere ricandidata/o chi ha svolto due mandati interi consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla maggioranza dei tre quinti delle/dei componenti del comitato competente.

6. Il Comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.

Art. 67.

Le candidature al Parlamento nazionale ed europeo

1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i Comitati politici federali, ove esistenti, sulla base delle indicazioni del Comitato politico nazionale e del Comitato politico regionale, formulano le varie proposte.

2. Per le candidature al Parlamento nazionale, ove non esista il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale, sulla base delle indicazioni del Comitato politico nazionale, formula le varie proposte.

3. Per le candidature al Parlamento europeo, la Direzione nazionale approva le liste su proposta dei Comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.

TITOLO VIII

L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

Art. 68.

La/Il tesoriera/e

1. La/Il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominata/o. Ad essa/o è attribuita in via esclusiva la rappresentanza legale del proprio livello organizzativo.

2. La/Il tesoriera/e ha la responsabilità di redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione; di richiedere o verificare presso l'Agenzia delle entrate l'attribuzione del codice fiscale relativo alla struttura rappresentata; di richiedere o verificare la corretta iscrizione nell'elenco delle/dei tesoriere/i del partito, comunicando i propri dati e quelli della struttura rappresentata alla tesoreria nazionale.

3. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.

4. Il patrimonio immobiliare del partito a qualsiasi livello appartiene all'intera comunità di iscritti ed iscritte al Partito della rifondazione comunista - Sinistra europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti della direzione nazionale.

5. La/Il tesoriera/e nazionale è abilitata/o a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.

6. Nel caso di elezione di una/un nuova/o tesoriera/e, la/Il tesoriera/e uscente è obbligata/o a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo alla/al nuova/o tesoriera/e mediante apposito verbale.

7. La/Il tesoriera/e è componente di diritto della segreteria, a tutti i livelli.

8. Nel corso dei lavori del congresso nazionale la/Il tesoriera/e nazionale rende il conto della propria gestione.

Art. 69.

I mezzi finanziari e le spese

1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti da:

le quote del tesseramento;

il finanziamento pubblico e le risorse previste dalle disposizioni di legge;

gli introiti delle feste, delle sottoscrizioni, delle donazioni e di ogni altra forma di autofinanziamento consentita dalla legge;



le erogazioni liberali, ivi comprese quelle previste dall'art. 11 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito in legge n. 13 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone le/i tesoriere/i e gli organismi esecutivi del livello immediatamente superiore.

3. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale.

4. Tutte le strutture organizzative, territoriali (circoli, federazioni, regionali) e nazionale, hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Ciascuna struttura organizzativa risponde, inoltre, esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. In caso di assenza di acquisizioni autonome di risorse da parte delle articolazioni territoriali, il partito provvede a garantire le risorse necessarie al funzionamento di dette articolazioni, proporzionalmente alla loro consistenza.

5. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.

6. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento. In ogni caso il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato centrale.

Art. 70.

I bilanci preventivi e i rendiconti

1. Ciascun livello di organizzazione del partito deve redigere ed approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto.

2. Il bilancio preventivo è predisposto e approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rendiconto si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di rendiconto approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge n. 2/1997 e successive modificazioni. Al rendiconto è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.

3. I bilanci preventivi e i rendiconti sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti.

4. Copia dei bilanci preventivi e dei rendiconti approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. I rendiconti dei comitati regionali devono essere allegati al rendiconto del partito.

5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci preventivi e dei rendiconti alla tesoreria nazionale da parte delle strutture territoriali è condizione necessaria all'erogazione, da parte della Direzione nazionale del partito, delle eventuali sovvenzioni di solidarietà di cui all'art. 69, comma 4.

6. Il rendiconto nazionale è esaminato ed approvato dal Comitato politico nazionale. Il bilancio preventivo nazionale è esaminato ed approvato dalla Direzione nazionale.

7. I bilanci preventivi e i rendiconti regionali sono esaminati e approvati dai Comitati Politici Regionali, riuniti con le/i segretarie/i provinciali e le/i tesoriere/i provinciali quest'ultime/i con diritto di parola senza diritto di voto qualora non siano componenti del Comitato politico regionale stesso.

8. I bilanci preventivi e i rendiconti delle federazioni sono esaminati ed approvati dai Comitati politici federali, riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo quest'ultimi con diritto di parola senza diritto di voto qualora non siano componenti del Comitato politico federale stesso.

9. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere portati a conoscenza delle/degli iscritte/i.

10. Il rendiconto nazionale è pubblicato integralmente, ai sensi di legge, sul sito web del partito.

11. In ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 460/1997, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzati di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge.

12. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalità politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996.

Art. 71.

La contribuzione delle/degli elette/i

1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/tori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati

all'amministrazione nazionale del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale e conforme ai principi e criteri del regolamento di cui all'art. 75.

2. I contributi delle/dei consigliere/i provinciali, comunali, circoscrizionali o delle/dei rappresentanti designate/i dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle articolazioni territoriali di competenza che ne fissano l'entità e la ripartizione in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale di cui al primo comma del presente articolo.

3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature delle/degli interessate/i, fatta salva l'irrogazione per le/gli iscritte/i di eventuali sanzioni disciplinari da parte dei collegi di garanzia competenti.

4. I regolamenti nazionali, di cui al primo comma del presente articolo, e locali, di cui al secondo comma del presente articolo, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico delle/dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonché dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente.

5. I regolamenti di cui al comma precedente fissano l'ammontare massimo delle retribuzioni.

TITOLO IX

LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Art. 72.

La stampa ed i mezzi di comunicazione: principi

1. La stampa del partito e i mezzi di comunicazione di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal Comitato politico nazionale.

2. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.

3. La/Il direttrice/e degli organi di informazione nazionale, sentite le rispettive redazioni, sono eletti dalla Direzione nazionale su proposta della/del segretaria/o nazionale.

4. I social del partito, la loro gestione e i rispettivi responsabili sono definiti dall'organo esecutivo a ogni livello che ne dà comunicazione all'organo dirigente corrispondente.

5. La comunicazione del partito deve conformarsi alla linea politica decisa dal congresso così come interpretata dagli organi dirigenti a ciascun livello di competenza territoriale.

TITOLO X

I SIMBOLI DEL PARTITO E I SIMBOLI ELETTORALI

Art. 73.

I simboli del partito

1. La bandiera del partito è rossa e reca, in colore oro, la stella, la falce e il martello. Un nastro con i colori nazionali è legato all'asta della bandiera.

2. Il simbolo del partito è così descritto: «due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco Sinistra Europea. Il secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa e inclinata a sinistra sormontato dalla scritta in nero Rifondazione, nella parte inferiore compare la scritta in nero Partito comunista. Le due scritte sono separate da due settori circolari verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale».

3. Gli inni del partito sono: l'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori.

4. Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, così come gli atti ufficiali ove possibile.



Art. 74.
I simboli elettorali

1. Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti del Comitato politico nazionale.

2. Nelle elezioni degli enti locali e regionali, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti del corrispondente organismo dirigente.

TITOLO XI
IL REGOLAMENTO DEL PARTITO

Art. 75.
Il regolamento nazionale di funzionamento

1. Il Prc-Se si dota di un regolamento nazionale nel quale sono definite tutte le procedure non presenti nel presente statuto e contiene altresì le specifiche discipline in funzione di quanto prescritto dallo statuto.

2. Il regolamento di funzionamento è deliberato dal congresso nazionale. Può essere modificato dal Comitato politico nazionale, su proposta della Direzione nazionale, con votazione favorevole della maggioranza delle/dei componenti.

Art. 76.
Altri regolamenti

1. I regolamenti adottati dalle federazioni e dai regionali sulle materie ad esse eventualmente demandate dal regolamento nazionale di funzionamento devono conformarsi ai principi ed ai criteri adottati nel regolamento nazionale di funzionamento.

TITOLO XII
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 77.
La privacy

1. Il partito riconosce ed assicura a chiunque entri in relazione con sé il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità a quanto previsto e disciplinato dal regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dal «Codice in materia di protezione dei dati personali» di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, alle norme a esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE

Art. 78.
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, i piani organizzativi regionali potranno essere adottati entro sei mesi dalla conclusione dell'XI Congresso nazionale e la riorganizzazione del partito da questi determinata sarà immediatamente operativa e verrà sottoposta a verifica dopo un anno dalla loro adozione.

2. La/Il tesoriera/e nazionale ha mandato per la formazione in atto pubblico del presente statuto e per apportare tutte le modifiche al presente statuto approvato in sede di XI Congresso che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Le eventuali modifiche dovranno essere ratificate, in ogni caso, da parte della platea congressuale che, a questo solo fine, verrà appositamente riconvocata entro quarantacinque giorni dalla loro definizione.

ALLEGATO



22A04200

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-180) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

